

RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D'AULA

al

DISEGNO DI LEGGE N. 18

<<Disposizioni multisettoriali e di semplificazione>>

presentato dalla Giunta regionale il 22 marzo 2024

HONSELL

Emendamento soppressivo (1.1) **NON APPROVATO**

L'articolo 1 è soppresso.

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.

CARLI, FASIOLO, MENTIL, CONFICONI, MORETTI

Emendamento abrogativo (1.2) **NON APPROVATO**

L'articolo 1 è abrogato.

Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.

FASIOLO

Emendamento modificativo (1.3) **APPROVATO**

All'articolo 1, prima del comma 1, viene aggiunto il seguente:

<<1 ante) Alla lettera f bis) del comma 4, dell'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 2022, n. 2 (FVG PLUS SpA), dopo le parole <<alle persone più fragili e vulnerabili della popolazione>>, sono aggiunte le seguenti: <<, nonché alle persone alla ricerca di reinserimento lavorativo>>.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MARTINES, MORETTI, FASIOLO, POZZO, MENTIL, CELOTTI, CONFICONI, COSOLINI

Emendamento modificativo (1.4) **NON APPROVATO**

Al comma 1 dell'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

Alla lettera a) dopo le parole <<perseguimento dell'oggetto sociale,>> sono aggiunte le seguenti: <<previa predisposizione di un piano complessivo delle società controllate da FVG PLUS SPA che si intendono costituire da sottoporre al parere della competente Commissione consiliare,>>.

Alla lettera b) dopo le parole <<con deliberazione della Giunta regionale>> sono aggiunte le seguenti: <<, previo parere della competente Commissione consiliare.>>

Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.

HONSELL

Emendamento modificativo (1.5) **NON APPROVATO**

Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del presente disegno di legge dopo le parole <<con deliberazione della Giunta regionale>> sono aggiunte le seguenti: <<, sentita la Commissione Consiliare Competente>>.

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.

FASIOLO

Emendamento aggiuntivo (13.1) **NON APPROVATO**

Al comma 1 dell'articolo 13, prima della lettera a) viene aggiunta la seguente:

<<a ante) al comma 1 dell'articolo 6, dopo le parole <<nel territorio del Comune di Cividale del Friuli>> si aggiungono le seguenti <<e nel territorio del Comune di Gorizia>>.>>

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (13.2) **NON APPROVATO**

1. Alla lettera a) del comma 1 dopo le parole <<sono soppresse>> sono aggiunte le seguenti <<e dopo la parola <<localizzate>> sono aggiunte le seguenti <<a un'altitudine superiore ai 50 metri sul livello del mare>>.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

BUNA, GHERSINICH, CALLIGARIS

Emendamento aggiuntivo (17 bis.1) **RITIRATO**

1. Dopo l'articolo 17 del ddl 18 è inserito il seguente:

<<Art. 17 bis

(Modifica dell'articolo 5 bis della legge regionale 50/1993)

1. Al comma 4 dell'articolo 5 bis della legge 50/1993 dopo la lett. i) è inserita la seguente:

<<lett. i bis) può stipulare convenzioni con le Associazioni delle forze dell'ordine iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dall'articolo 45 del Codice del Terzo settore - Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii. - ed i gestori dei siti turistici, affinché i volontari appartenenti alle medesime svolgano, in funzione di supporto alle forze dell'ordine, funzione di deterrenza, anche visiva, ma limitatamente con compiti di osservazione e segnalazione agli utenti del rispetto delle regole di convivenza civile nei siti turistici della regione. Ai volontari, per lo svolgimento delle citate funzioni viene solamente garantito l'accesso ai siti turistici ove questo sia previsto a pagamento;>>.>>.

Nota tecnica: Con l'emendamento si intende consentire a Promoturismo FVG, ove ritenuto opportuno, la possibilità di stipulare convenzioni con le associazioni delle forze dell'ordine iscritte nel RUNTS al fine di supportare le forze dell'ordine, funzione di deterrenza, anche visiva, ma limitatamente con compiti di osservazione e segnalazione agli utenti del rispetto delle regole di convivenza civile nei siti turistici della Regione.

Nota finanziaria: L'emendamento è a carattere normativo e non comporta oneri per il bilancio della Regione.

MORETTI, MARTINES, FASIOLO, POZZO, MENTIL, CONFICONI, COSOLINI

Emendamento modificativo (20.1) **NON APPROVATO**

Il comma 71 dell'articolo 5 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, come sostituito dall'articolo 20 è così modificato:

<<71. Con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 70.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.

BUNA, GHERSINICH, CALLIGARIS

Emendamento modificativo (27.1) **APPROVATO**

1. All'articolo 27 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Nella rubrica, la parola <<Modifica>> è sostituita dalla seguente: <<Modifiche>>;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Al comma 30, dell'articolo 2, della legge regionale 13/2019, dopo le parole <<cammini Religiosi Europei>> sono inserite le seguenti: <<, anche in vista del Giubileo 2025>>.>>.

Nota tecnica: L'emendamento amplia la possibilità di intervento di PromoTurismoFVG del progetto di valorizzazione dei cammini religiosi anche in vista del Giubileo 2025.

Nota finanziaria: L'emendamento è a carattere normativo e non comporta oneri per il bilancio della Regione.

CELOTTI, MARTINES, FASIOLO, POZZO, MENTIL, CONFICONI, MORETTI

Emendamento aggiuntivo (30 bis.1) **NON APPROVATO**

Dopo l'articolo 30, si aggiunge il seguente:

<<Art. 30 bis

(Modifica all'articolo 34 della legge regionale 3/2021)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 3/2021, viene inserito il seguente:

<<1 bis. Sono altresì beneficiari dei contributi di cui al comma 1 anche i soggetti privati che ristrutturano edifici di interesse storico situati nel raggio di 500 m di una delle ciclovie appartenenti alla Rete delle

Ciclovie di Interesse Regionale (RECIR), al fine di ricavare degli alloggi ricettivi.

Fermo restando l'obbligo specifico di mantenere nel mercato delle locazioni tali immobili per un periodo non inferiore a otto anni, tali soggetti sono esenti dal collocare tali immobili sul mercato mediante il sistema delle agenzie di cui all'articolo 33 della legge regionale 3/2021 e all'articolo 4 del DPRg. 152/Pres del giorno 8 settembre 2021.>>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

SPAGNOLO, CALLIGARIS

Emendamento modificativo (35.1) **APPROVATO**

1. All'articolo 35 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

<<b) al comma 2, lettera c), dopo le parole <<produzione artigianale di gelato>> sono inserite le seguenti: <<di qualità>>.>>.

b) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

<<b bis) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

<<d) tutela il consumatore, con particolare riguardo all'informazione relativa alle caratteristiche del gelato artigianale di qualità e stabilisce i relativi controlli.>>.>>.

Nota tecnica: Il presente emendamento inserisce la specifica <<di qualità>> per coordinamento testuale e ripristina la parte relativa alla tutela del consumatore mediante l'informazione relativa alle caratteristiche del gelato artigianale di qualità, nonché quella relativa all'effettuazione dei controlli.

Nota finanziaria: L'emendamento è a carattere normativo e non comporta oneri per il bilancio della Regione.

SPAGNOLO, CALLIGARIS

Emendamento modificativo (37.1) **APPROVATO**

1. La lettera e), del comma 1, dell'articolo 37 è sostituita dalla seguente:

<<e) il comma 5 è abrogato.>>.

Nota tecnica: Il presente emendamento abroga il riferimento alle imprese agricole, in quanto le stesse sono state escluse dal testo normativo.

Nota finanziaria: L'emendamento è a carattere normativo e non comporta oneri per il bilancio della Regione.

SPAGNOLO, CALLIGARIS

Emendamento modificativo (38.1) **APPROVATO**

1. All'articolo 38 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

<<a) la rubrica dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente: <<(Elenco regionale delle gelaterie artigianali di qualità e delle gelaterie di qualità)>>.

b) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

<<b) al comma 1, le parole <<, delle gelaterie di qualità e delle gelaterie agricole di qualità>> sono sostituite dalle seguenti: <<e delle gelaterie di qualità>>.>>.

c) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

<<c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. All'Elenco regionale possono richiedere l'iscrizione le imprese che svolgono le attività di produzione e commercializzazione sulla base dei metodi e dei processi indicati nell'articolo 3, purché il responsabile di produzione sia in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile all'area di attività denominata "produzione di gelati" di cui al quadro nazionale delle qualificazioni regionali ricompreso nell'atlante nazionale del lavoro e delle qualificazioni o abbia frequentato il corso di cui all'articolo 5 o, se la gelateria è attiva al momento di entrata in vigore della presente legge, abbia frequentato il corso breve

di cui al medesimo articolo 5>>>);

d) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

<<c bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. L'elenco regionale è suddiviso in due sezioni in cui sono iscritte:

a) le "gelaterie artigianali di qualità", ossia le imprese in possesso dei requisiti di cui al comma 2, iscritte all'Albo delle imprese artigiane di cui alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);

b) le "gelaterie di qualità", ossia le imprese in possesso dei requisiti di cui al comma 2 svolgenti attività di ristorazione (ristoranti, catering, bar ed esercizi similari).>>>.

Nota tecnica: Il presente emendamento inserisce nella rubrica dell'articolo 4 della legge regionale 18/2021 il riferimento alle gelaterie di qualità, estendendo quindi la possibilità di produrre il gelato secondo le caratteristiche di cui alla legge regionale anche in favore dei ristoratori. La modifica inserita con la lettera b) conforma il testo normativo alla rubrica dell'articolo. Da ultimo, le modifiche introdotte dalle lettere c) e d) consistono nella diretta conseguenza di quanto previsto alla lettera a).

Nota finanziaria: L'emendamento è a carattere normativo e non comporta oneri per il bilancio della Regione.

SPAGNOLO, CALLIGARIS

Emendamento modificativo (40.1) **APPROVATO**

1. L'articolo 40 è soppresso.

Nota tecnica: Il presente emendamento, in seguito a quanto emerso dai confronti tecnici con gli Uffici, riporta l'articolo 6 della legge regionale 18/2021 alla versione originaria, prevedendo quindi ispezioni e controlli.

Nota finanziaria: L'emendamento è a carattere normativo e non comporta oneri per il bilancio della Regione.

MORETTI, MARTINES, FASIOLO, CELOTTI, LOBIANCO, MASSOLINO, POLESELLO, BALLOCH, BASSO, BERNARDIS, BOLZONELLO, BUDAI, BULLIAN, BUNA, CABIBBO, CALLIGARIS, CAPOZZI, CARLI, CONFICONI, COSOLINI, DI BERT, FERRARI, GHERSINICH, GIACOMELLI, GRILLI, HONSELL, LIGUORI, LIRUTTI, MAURMAIR, MAZZOLINI, MENTIL, MORANDINI, MORETUZZO, NOVELLI, PELLEGRINO, PISANI, POZZO, PUTTO, RUSSO, SPAGNOLO, TRELEANI

Subemendamento modificativo all'emendamento 40 bis.1 (40 bis.0.1) **APPROVATO**

All'emendamento 40 bis. 1, dopo le parole <<nell'area geografica di GO! 2025>> si aggiungono le seguenti: <<e nel territorio del Comune di Palmanova>>.

Nota: Il presente subemendamento non comporta maggiori oneri finanziari

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (40 bis.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 40 è inserito il seguente:

<<Art. 40 bis

(Azioni per favorire l'offerta ricettiva nell'ambito dell'evento <<GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025>>)

1. Al fine di favorire l'offerta ricettiva nell'ambito dell'evento <<GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025>> e limitatamente alle annualità 2024 e 2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi di cui all'articolo 34 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia – SviluppolImpresa) ai proprietari di unità abitative ammobiliate a uso turistico site nei Comuni ricompresi nell'area geografica di GO! 2025 che stipulano un contratto di gestione dell'immobile per un periodo non inferiore a otto anni, con agenzie immobiliari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 8 settembre 2021, n. 152, aventi sede

operativa nel comune dell'immobile oggetto di contributo o ad una distanza, calcolata su strada, non superiore a dieci chilometri dall'unità immobiliare stessa. I contributi sono concessi in deroga al sistema delle agenzie di cui all'articolo 33 della legge regionale 3/2021.

2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento per gli anni 2024 e 2025 della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024- 2026. (cap. 10063/S)>>.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (40 ter.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 40 bis è inserito il seguente:

<<Art. 40 ter

(Valorizzazione e adeguamento del sito Aeroporto Duca d'Aosta)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposito accordo di programma con il Comune di Gorizia e l'Aeroporto Duca d'Aosta per la valorizzazione e l'adeguamento del sito dell'aeroporto per ospitare grandi eventi anche in occasione di "GO!2025".

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.500.000,00 per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) – Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) – Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/NI 16010).

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/60006)>>.

MIANI, GHERSINICH, CALLIGARIS

Emendamento aggiuntivo (41 bis.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 41 è aggiunto il seguente:

<<Art. 41 bis

(Domande per la concessione di contributi a valere sulla Programmazione del sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale)

1. Al fine di dare completa attuazione alla "Programmazione del sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale di cui alla L.R. 5/2006 per il periodo 2022-2024. Aggiornamento annuale per il 2024" approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 160 del 2 febbraio 2024, ulteriori domande per le azioni da realizzare nel settore relativo agli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatoria e dalle norme BCAA, all'utilizzo delle tecnologie digitali nell'agricoltura, al miglioramento del rendimento globale dell'impresa, alla prevenzione e la gestione dei rischi, alla salute e sicurezza sul lavoro, agli aspetti di pianificazione aziendale e alla valutazione della convenienza degli investimenti nelle aziende agricole, possono essere presentate entro 10 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'istruttoria delle domande di cui al comma 1 si svolge secondo le previsioni della legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 (Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR) e della deliberazione della Giunta regionale n. 160/2024, fatto salvo il rispetto dei seguenti criteri:

a) i progetti sono valutati dalla Commissione di valutazione di cui all'articolo 16, comma 4, della legge regionale n. 5/2006 entro 15 giorni lavorativi dal termine ultimo per la presentazione delle domande;

b) i contributi sono concessi dal Servizio competente entro 15 giorni dal parere della Commissione di cui alla lettera a);

c) contributi sono concessi ai soggetti erogatori dei servizi nella misura massima di 35.000 euro.

3. Per le finalità previste dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/4007)>>.

Nota tecnica: La norma proposta integra la disciplina relativa ai contributi a favore dei soggetti (Consorzi

di tutela, Associazioni dei produttori Biologici, Organizzazioni dei Produttori) che erogano servizi alle imprese agricole nell'ambito del SISSAR 2024 (Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale).

MIANI, GHERSINICH, CALLIGARIS, BUNA

Emendamento aggiuntivo (41 ter.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 41 bis è aggiunto il seguente:

<<Art. 41 ter

(Contributi per le attività di gestione ordinaria di habitat prativi)

1. Al fine di garantire la gestione e il mantenimento delle superfici prative all'interno delle riserve e dei biotopi naturali anche in considerazione degli effettivi costi da sostenere nel permanere della contingente situazione economica, nelle more dell'adeguamento del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 1 marzo 2023, n. 041/Pres, l'ammontare del contributo concedibile ai sensi dell'articolo 40 septies della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) è aggiornato all'importo di 0,07 euro per metro quadro, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 15 del regolamento medesimo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nel 2024 le domande di contributo di cui all'articolo 40 septies della legge regionale 42/1996 possono essere presentate entro il 30 maggio 2024 e i contributi sono concessi entro i successivi sessanta giorni, in deroga a quanto previsto rispettivamente dagli articoli 17 e 20 del decreto del Presidente della Regione n. 041/2023.
4. Per le finalità di cui all'articolo 40 septies della legge regionale 42/1996, come integrato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/10254, S/10255, S/10259)>>.

Nota tecnica: Con l'emendamento si aggiorna l'importo concesso ai conduttori, pubblici o privati, per le attività di gestione ordinaria di habitat prativi relativamente ai fondi compresi in riserve o in biotopi naturali.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (41 quater.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 41 ter è inserito il seguente:

<<Art. 41 quater

(Domanda per la concessione di finanziamenti agevolati da parte delle associazioni degli allevatori)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 73, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), nell'anno 2024, le associazioni allevatori aventi sede in regione presentano domanda per la concessione dei finanziamenti agevolati entro il 31 maggio.
2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 73, della legge regionale 27/2012, in relazione a quanto disposto dal comma 1, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo).>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (41 quinquies.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 41 quater è aggiunto il seguente:

<<Art. 41 quinquies

(Domande di contributo per l'abbattimento del costo delle commissioni sulle garanzie)

1. Le domande per i contributi di cui all'articolo 3, comma 23, della legge regionale 6 novembre 2018, n.

25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali) presentate, nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2023 fino al 30 aprile 2024, oltre la scadenza stabilita dall'articolo 7, comma 1 del decreto del Presidente della Regione 8 aprile 2019, n. 63, possono essere riproposte entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 - (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/11034)

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (cap S/4007)>>.

MORETTI, CARLI, MENTIL, FASIOLO, POZZO, COSOLINI

Emendamento modificativo (42.1) **NON APPROVATO**

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. All'articolo 27, comma 7, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.) la lettera d) è abrogata.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (42 bis.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:

<<Art. 42 bis

(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 25/1996)

1. All'articolo 14 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Chiunque contravvenga a ciascuno degli obblighi previsti all'articolo 10, comma 1, lettera b), è soggetto alla sanzione amministrativa di 200 euro.>>;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

<<4 bis. Le funzioni e i compiti per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono esercitati dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, al cui bilancio sono introitate le relative entrate.>>.>>.

Nota: La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (43.1) **APPROVATO**

1. Il comma 2 dell'articolo 43 è sostituito dal seguente:

<<2. Per le finalità di cui all'articolo 40 ter, comma 4 bis, della legge regionale 42/1996 come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 42.708,50 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 - (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (N.I. S/13051).>>.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 43 sono aggiunti i seguenti:

<<2 bis. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 (cap S/7032). (cap S/3171)

2 ter. Per le finalità di cui all'articolo 40 ter, comma 4 bis, della legge regionale 42/1996 come inserito dal

comma 1, è autorizzata la spesa di 40.000 per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 - (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (N.I. S/13052).

2 quater. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 ter si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (cap S/7032)>>.

FERRARI, GHERSINICH, CALLIGARIS

Emendamento aggiuntivo (44 bis.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:

<<Art. 44 bis

(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 4/2008)

1. La lettera d) del comma 2, dell'articolo 10 della legge regionale 28 febbraio 2008 n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano) è sostituita dalla seguente:

<<d) all'erogazione del saldo successivamente alla rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi, da presentare attraverso una dichiarazione attestante che l'attività oggetto di incentivo è stata realizzata nel rispetto delle normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione, che gli obiettivi previsti dal PAL sono stati raggiunti e l'importo complessivo della spesa sostenuta.>>.>>.

Nota tecnica: L'emendamento proposto è finalizzato a consentire la presentazione in forma semplificata della rendicontazione del Piano di azione locale 2009-2011 (PAL), che non esclude la completa e sostanziale realizzazione degli interventi.

Nota finanziaria: L'emendamento è a carattere normativo e non comporta oneri per il bilancio della Regione.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (47.1) **APPROVATO**

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 47 sono inserite le seguenti:

<<a bis) al comma 38 le parole <<dei progetti di fattibilità tecnico ed economica, definitivi o esecutivi>> sono sostituite dalle seguenti: <<di progetti di fattibilità tecnico-economica o progetti esecutivi>>;

a ter) al comma 39 le parole <<nel limite di un asse viario per richiedente>> sono soppresse;

a quater) al comma 40 dopo le parole <<La domanda è presentata>> sono inserite le seguenti: <<dal 1 gennaio al 31 ottobre di ogni anno>> e sono soppresse le seguenti parole: <<relativi al medesimo asse viario>>;

a quinquies) il comma 41 è sostituito dal seguente:

<<41. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate al termine dell'esercizio. Le anticipazioni sono concesse, previa verifica dell'ammissibilità della domanda, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda stessa, nella misura del cento per cento del costo previsto e, comunque, nel limite massimo di 100.000 euro all'anno per ciascun beneficiario. Le anticipazioni di cui al comma 38 sono liquidate a seguito della stipula del contratto di affidamento dell'incarico, nella misura del cento per cento del costo definitivamente quantificato e, comunque, nel limite massimo di 100.000 euro all'anno per ciascun beneficiario.>>.>>.

2. Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

<<1 bis. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 38 della legge regionale 24/2019, come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (capitolo S/68207)

1 ter. Agli oneri derivanti dal disposto di cui comma 1bis, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal disposto di cui al comma 43 dell'articolo 3 della legge regionale 24/2019, previste in 500.000 euro per l'anno 2024 con riferimento al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 200 (Riscossione di crediti di breve termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026. (E/3040)>>.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (48.1) **APPROVATO**

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 48 è inserita la seguente:

<<a bis) il comma 43 è sostituito dal seguente:

<<43. Al fine di dare applicazione alle finalità di cui al comma 42, l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare centri di raccolta, dotati di adeguate celle refrigeranti, dove le carcasse saranno consegnate per la successiva immissione nel circuito commerciale.>>>.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 48 sono aggiunti i seguenti:

<<1 bis. Per le finalità di cui al comma 43 dell'articolo 4 della legge regionale 26/2020, come sostituito dal comma 1, lettera a bis), è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (NI S/13053)

1 ter. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 bis si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (capitolo S/6131)>>.

DI BERT, MAZZOLINI, BERNARDIS, BOLZONELLO, GRILLI, LIRUTTI, MORANDINI, POLESELLO, NOVELLI

Emendamento aggiuntivo (52 bis.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 52, inserito il seguente:

<<Art. 52 bis

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 16/2023)

All'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2023 n. 16 (Legge di stabilità 2024) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 93 è inserito il seguente:

<<93 bis. In fase di prima applicazione della disposizione di cui al comma 92, sono considerate ammissibili anche le spese per operazioni dirette a contrastare la frammentazione e la polverizzazione fondiaria, sostenute nei due anni precedenti alla presentazione della domanda.>>;

b) al comma 94, le parole <<e il Comune di Prepotto>> sono sostituite dalle seguenti: <<e i Comuni di Prepotto e di Cividale del Friuli>>;

c) dopo il comma 96 è inserito il seguente:

<<96 bis. L'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 (Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura montana), è abrogato.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (53 bis.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 53 è inserito il seguente

<<Art. 53 bis

(Disposizioni in materia finanziaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 24 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), è autorizzata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2027 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 e successivi. (S/3102)

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno sull'anno 2027 dell'importo di 60.000 euro dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (cap S/4007) e per 70.000 euro dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (cap S/3193) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 e successivi.>>.

DI BERT, MAZZOLINI, BERNARDIS, BOLZONELLO, GRILLI, LIRUTTI, MORANDINI, POLESELLO

Emendamento aggiuntivo (53 ter.1) **RICOLLOCATO 52 bis.1**

Dopo l'articolo 53 bis, inserito il seguente:

<<Art. 53 ter

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 16/2023)

All'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2023 n. 16 (Legge di stabilità 2024) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 93 è inserito il seguente:

<<93 bis. In fase di prima applicazione della disposizione di cui al comma 92, sono considerate ammissibili anche le spese per operazioni dirette a contrastare la frammentazione e la polverizzazione fondiaria, sostenute nei due anni precedenti alla presentazione della domanda.>>;

b) al comma 94, le parole <<e il Comune di Prepotto>> sono sostituite dalle seguenti: <<e i Comuni di Prepotto e di Cividale del Friuli>>;

c) dopo il comma 96 è inserito il seguente:

<<96 bis. L'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 (Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura montana), è abrogato.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.

HONSELL

Emendamento soppressivo (54.1) **NON APPROVATO**

L'articolo 54 è soppresso.

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.

CARLI, MORETTI, MARTINES, FASIOLO, MENTIL, CELOTTI, CONFICONI, COSOLINI

Emendamento abrogativo (54.2) **NON APPROVATO**

L'articolo 54 è abrogato.

Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (55.1) **APPROVATO**

Dopo il comma 1 dell'articolo 55 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 40, dell'articolo 5 della legge regionale 12/2009, come sostituito dal comma 1, per i pozzi finalizzati a raggiungere la risorsa geotermica negli acquiferi carbonatici profondi, la garanzia da prestare a favore della Regione, a copertura dei costi necessari ad assicurare gli interventi di recupero ambientale nonché di rimessione in pristino dei luoghi a seguito di eventuale incidente o di sistemazione idrogeologica e di risanamento paesistico, conseguenti alla realizzazione dei lavori, è determinata in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 15 luglio 2015 recante "Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell'art. 19, comma 6, dello stesso decreto".>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

TRELEANI

Emendamento aggiuntivo (55 bis.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 55 è aggiunto il seguente:

<<Art. 55 bis

(Modifica all'articolo 16 della legge regionale 19/2009)

1. All'articolo 16 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche

a) Alla lettera s bis) del comma 1, dopo le parole <<10 MW>> sono aggiunte le seguenti: <<, ovunque ubicati.>>.

b) Al comma 1, dopo la lettera s bis) è inserita la seguente:

<<s ter) la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati.>>.>>.

Nota: L'emendamento specifica che sono attuabili in attività edilizia libera gli interventi di realizzazione di elettrolizzatori con potenza inferiore o uguale alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati, in conformità a quanto disposto dall'articolo 38, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

L'emendamento integra l'articolo 16 (Attività edilizia libera) della legge regionale 19/2009 comprendendo tra gli interventi attuabili in attività edilizia libera, anche la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2-quater, lettera d) del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale) convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

FASIOLO, MORETTI, MARTINES, PISANI, MENTIL, CELOTTI, COSOLINI, BULLIAN

Emendamento modificativo (57.1) **RITIRATO**

All'articolo 57, prima del comma 1 è aggiunto il seguente comma:

<<1 ante. Al comma 30 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), le parole <<fino al 50 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<fino al 70 per cento>>.>>.

PISANI

Emendamento modificativo (57.2) **RITIRATO**

All'articolo 57, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

<<1 bis: Al comma 30 ter dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), dopo la parola <<residenziale>> sono aggiunte le seguenti: <<o da edifici sedi di imprese>>.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.

HONSELL

Emendamento modificativo (59.1) **APPROVATO**

Al comma 2 bis dell'articolo 10 della legge regionale 34/2017, così come inserito dall'articolo 59 del presente disegno di legge, dopo le parole <<in materia di ambiente>> sono aggiunte le seguenti: <<, sentita la Commissione consiliare competente,>>.

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.

PELLEGRINO, CAPOZZI

Emendamento modificativo (59.2) **APPROVATO con subemendamento regionale Pellegrino, le parole <<e previa acquisizione del parere della>> sono sostituite dalle seguenti: <<sentita la>>**

1. Nel comma 2 bis, previsto dall'art. 59, dopo le parole <<Con deliberazione della Giunta regionale su

proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente>> aggiungere le parole <<e previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente >>.

Nota: Il presente emendamento non comporta minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

MASSOLINO MORETUZZO BULLIAN

Emendamento modificativo (59.3) **APPROVATO**

1. Al comma 2 bis dell'articolo 10 della legge regionale 34/2017 come introdotto dall'articolo 59 è apportata la seguente modifica: dopo le parole <<in materia di ambiente>> sono aggiunte le seguenti <<sentita la Commissione consiliare competente,>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

PELLEGRINO, Relatrice di minoranza

Emendamento modificativo (60.1) **NON APPROVATO**

1. Alla lettera m bis), dopo le parole <<Piano regionale di gestione>> aggiungere <<dei rifiuti da costruzione e demolizione,>>.

Nota: L'emendamento è necessario per non determinare un vuoto normativo a seguito dell'abrogazione della lettera k) art. 12 L.R. 20 ottobre 2017, n.34.

Il presente emendamento non comporta minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

HONSELL

Emendamento soppressivo (61.1) **NON APPROVATO**

L'articolo 61 è soppresso.

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.

MORETTI, FASIOLO, MENTIL, CONFICONI, COSOLINI

Emendamento abrogativo (61.2) **NON APPROVATO**

L'articolo 61 è abrogato.

Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.

MARTINES, FASIOLO, POZZO, MENTIL, CELOTTI, CONFICONI, MORETTI, COSOLINI

Emendamento modificativo (61.3) **NON APPROVATO**

L'articolo 61 è così modificato:

<<Al comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 34/2017 la parola <<triennale>> è sostituita dalla seguente <<annuale>>.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale

MORETUZZO, MAURMAIR, NOVELLI, MORETTI, HONSELL, PELLEGRINO, CAPOZZI, MASSOLINO, BULLIAN, PUTTO, CELOTTI, COSOLINI, CARLI, MARTINES, POZZO, PISANI, GRILLI, BERNARDIS, LIRUTTI, CALLIGARIS, DI BERT, BUDAI, BASSO

Emendamento aggiuntivo (69 bis.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 69 è aggiunto il seguente:

<<Art. 69 bis

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 5/2016)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) è aggiunto il seguente:

<<5 ter. L'Ausir può istituire un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale che perseguono modelli sostenibili di gestione dell'acqua nei Paesi carenti di acqua

potabile.>>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

DI BERT, BERNARDIS, BOLZONELLO, GRILLI, LIRUTTI, MAZZOLINI, MORANDINI, POLESELLO, TRELEANI
Emendamento aggiuntivo (69 ter.1) **APPROVATO con subemendamento orale Di Bert, le parole <<31 ottobre 2024>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 giugno 2025>>**

Dopo l'articolo 69 bis è aggiunto il seguente:

<<Art. 69 ter

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 25/2020)

1. Al comma 6, dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), le parole <<30 novembre 2022>> sono sostituite dalle seguenti <<31 ottobre 2024>>.

Nota: L'emendamento consente ai Comuni (Basiliano, Mortegliano, Pavia di Udine, Trivignano Udinese, Palmanova, San Vito al Torre) beneficiari dei contributi per la realizzazione di opere di riqualificazione e di riequilibrio ambientale di cui all'articolo 4, comma 12 della legge regionale 45/2017, che non fossero riusciti a realizzare tali interventi entro il termine, previsto nel relativo cronoprogramma, come da ultimo fissato al 30 novembre 2022 dall'articolo 4, comma 6 della legge regionale 25/2020, di poter ultimare le citate opere entro il nuovo termine del 31 ottobre 2024.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale

MARTINES, FASIOLO, MENTIL, MORETTI

Emendamento aggiuntivo (71 bis.1) **RITIRATO**

Dopo l'articolo 71, sono aggiunti i seguenti:

<<Art. 71 bis

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 5/2016)

1. I commi 1 e 2 dell'art. 6 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 sono sostituiti dai seguenti:

<<1. L'Assemblea regionale d'ambito è un organo permanente ed è costituita da ventisei componenti di cui:

a) venti Sindaci eletti o assessori delegati, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 bis, dalle quattro Assemblee locali per la gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo le seguenti modalità: dodici Sindaci o assessori delegati sono eletti dall'Assemblea locale "Centrale", di cui due riservati alle Comunità di Montagna; cinque Sindaci o assessori delegati sono eletti dall'Assemblea locale "Occidentale" di cui uno riservato alle Comunità di Montagna; due Sindaci o assessori delegati sono eletti dall'Assemblea locale "Orientale goriziana"; un Sindaco o assessore delegato è eletto dall'Assemblea locale "Orientale triestina";

b) sei Sindaci o assessori delegati dei Comuni della Regione con il maggior numero di abitanti secondo l'ultimo censimento dell'ISTAT sono membri di diritto.

2. Con riferimento all'espletamento delle funzioni relative al servizio idrico, l'Assemblea regionale d'ambito è integrata da una rappresentanza di componenti con diritto di voto nominati tra i Sindaci o assessori delegati dei Comuni della Regione Veneto che hanno chiesto di essere inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale, nel rispetto delle rappresentanze numeriche e delle modalità definite nell'intesa di cui all'articolo 3, comma 2.>>.

Art. 71 ter

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 5/2016)

1. Il comma 1 dell'art. 7 della Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 è sostituito dal seguente:

<<1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e istituzionale dell'AUSIR ed è eletto dall'Assemblea regionale d'ambito fra i suoi componenti. Il Presidente dell'AUSIR dura in carica fino alla scadenza del suo mandato da Sindaco o da assessore ed è rieleggibile per una sola volta.>>.

Art. 71 quater

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 5/2016)

1. Il comma 4bis dell'art. 8 della Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 è sostituito dal seguente:
 <<4 bis. Le Assemblee locali provvedono all'elezione dei venti membri elettivi dell'Assemblea regionale, ai sensi dell'articolo 6. In prima convocazione, l'elezione avviene con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, mentre dalla seconda convocazione risulta eletto chi ottiene il numero maggiore di voti validi tra i presenti. In ogni caso le votazioni sono espresse ai sensi del comma 5. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione entro dieci giorni dalla richiesta del Presidente dell'AUSIR, vi provvede, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del predetto termine, il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti e così di seguito fino all'esperimento della convocazione. In caso di parità di voti nelle prime tre votazioni, si procede all'elezione dei Sindaci o assessori delegati più giovani di età tra coloro che hanno ottenuto pari voti all'ultima votazione. In caso di parità anche di età, si decide mediante sorteggio, effettuato dal Presidente o dal Sindaco che ha effettuato la convocazione, tra i Sindaci o assessori delegati che hanno ottenuto pari voti all'ultima votazione. I verbali delle Assemblee locali relativi alla votazione dei membri dell'Assemblea regionale vengono inviati al Presidente dell'AUSIR e per conoscenza all'Assessore regionale competente in materia di ambiente. Il mandato di rappresentanza del componente eletto in Assemblea regionale d'ambito ha una durata corrispondente a quella residua della carica di Sindaco o assessore delegati ricoperta dal componente eletto.>>>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MARTINES, FASIOLO, MENTIL, CELOTTI, MORETTI

Emendamento aggiuntivo (71 ter.1) **RITIRATO**

Dopo l'articolo 71 bis è aggiunto il seguente nuovo articolo:

<<Art. 71 ter

L'art. 11 della LR n. 5/2016 è sostituito dal seguente:

<<Art. 11

1. Al Presidente di cui all'articolo 7 spetta un'indennità di funzione mensile stabilita con deliberazione della Giunta regionale, nonché il rimborso delle spese di trasferta. L'indennità di funzione non è cumulabile con quella di Sindaco o Assessore.
2. Ai componenti del Consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 6 bis, spetta un gettone di presenza stabilito con deliberazione della Giunta regionale, nonché il rimborso delle spese di trasferta.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (71 quater.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 71 ter inserito il seguente:

<<Art. 71 quater

(Norme finanziarie in materia di ambiente)

1. Per le finalità previste dal comma 27, dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024) è autorizzata la spesa di 5.340.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026. (NI/S 68810)
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026. (S/68587)
3. Per le finalità di cui al comma 6, dell'articolo 4 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali) è autorizzata la spesa complessiva di 4.505.000 euro, suddivisa in ragione di 3.975.000 euro per l'anno 2024, 530.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026. (S/42960)
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo suddiviso

in ragione di 1.200.000 per l'anno 2024 e di 530.000 per l'anno 2025 dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti), in ragione di 275.000 euro per l'anno 2024 dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo 2 (Spese in conto capitale) e in ragione di 2.500.000 euro per l'anno 2024 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026. (S/8939, S/11616, e S/60006)>>.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (71 quinquies.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 71 quater è inserito il seguente:

<<Art. 71 quinquies

(Realizzazione di opere idrauliche sul torrente Artugna)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere per la realizzazione degli "Interventi sul corso d'acqua del torrente Artugna, al fine del ripristino di due guadi e del consolidamento della sponda sinistra in prossimità del ponte su via Sacile, in Comune di Polcenigo", il finanziamento di 150.000 euro concesso con il decreto del Servizio difesa del suolo n. 2636/AMB del 2 dicembre 2016 al Consorzio di Bonifica Cellina Meduna per la "Progettazione definitiva del consolidamento arginature del fiume Livenza e adeguamento degli impianti di sollevamento" e confermato per la realizzazione degli "Interventi sul corso d'acqua del torrente Artugna, al fine del ripristino di due guadi e del consolidamento della sponda sinistra in prossimità del ponte su via Sacile, in Comune di Polcenigo" con il decreto del Servizio difesa del suolo n. 2826/AMB del 6 giugno 2022.>>.

Nota: La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

MORETTI, CARLI, CONFICONI, POZZO, MENTIL, MARTINES

Subemendamento sostitutivo dell'emendamento 71 sexies.1 (71 sexies.0.1) **NON APPROVATO**

L'emendamento 71 sexies.1 è sostituito dal seguente:

<<1. All'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 29, dopo le parole <<a favore>> sono inserite le seguenti: <<delle comunità energetiche rinnovabili e>> e dopo le parole <<escluse le persone fisiche>> sono inserite le seguenti: <<che risultino già inseriti in una configurazione CACER al momento della presentazione della domanda>>;

b) alla lettera a) del comma 29, le parole <<finalizzati alla costituzione di>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai fini dell'inserimento nelle>>;

c) alla lettera b) del comma 29, le parole <<degli oneri connessi alla costituzione delle comunità energetiche rinnovabili>> sono sostituite dalle seguenti: <<degli oneri sostenuti per la costituzione, la registrazione e l'amministrazione delle comunità energetiche>>;

d) dopo il comma 29 è inserito il seguente:

<<29 bis. I contributi di cui al comma 29 sono riconosciuti anche alle comunità energetiche rinnovabili già costituite alla data di entrata in vigore della LR 16/2023.>>;

e) al comma 30, la parola <<centoventi>> è sostituita dalla parola <<centottanta>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (71 sexies.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 71 quinquies è inserito il seguente:

<<Art. 71 sexies

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 16/2023)

1. All'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 29, le parole: <<finalizzati alla costituzione di>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai fini dell'inserimento nelle>>;

b) al comma 30, la parola: <<centoventi>> è sostituita dalla seguente: <<centottanta>>.>>.

Nota: La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (71 septies.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 71 sexies è inserito il seguente:

<<Art. 71 septies

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 14/2023)

1. All'articolo 4 della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11 le parole: <<4 stelle>> sono sostituite dalle seguenti: <<3 stelle>> e le parole: <<5 stelle>> sono sostituite dalle seguenti: <<uguale o superiore a 4 stelle>>;

b) alla lettera a) del comma 12, le parole: <<per le polveri sottili>> sono soppresse;

c) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

<<12 bis. L'elenco dei Comuni di cui al comma 12, lettera a) sarà allegato all'avviso di cui al comma 13.>>;

d) dopo il comma 16 è inserito il seguente:

<<16 bis. Con deliberazione della Giunta regionale, l'attività di gestione pratiche contributive di cui al comma 11 può essere delegata alle Camere di commercio competenti per territorio. L'assegnazione delle risorse destinate allo svolgimento dell'attività è disciplinata da una convenzione che regola i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale.>>.

2. Per le finalità di cui al comma 16 bis, dell'articolo 4 della legge regionale 14/2023, come inserito dal comma 1, lettera d), in relazione allo svolgimento delle attività di gestione delle pratiche contributive rimesse alle Camere di commercio, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026. (NI/S 68811)

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026. (S/11615)>>.

MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI, HONSELL

Subemendamento all'emendamento 71 octies.1 (71 octies.0.1) **APPROVATO**

1. Al comma 60 dell'articolo 4 della legge regionale 13/2022 così come modificato dall'emendamento 71 octies.1 è apportata la seguente modifica: dopo la parola <<definite>> sono aggiunte le parole <<entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale (DDL18)>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI, HONSELL

Subemendamento all'emendamento 71 octies.1 (71 octies.0.2) **NON APPROVATO**

1. Al comma 60 dell'articolo 4 della legge regionale 13/2022 così come modificato dall'emendamento 71 octies.1 è apportata la seguente modifica: dopo le parole <<Giunta regionale,>> sono aggiunte le parole <<previo parere della Commissione consiliare competente,>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (71 octies.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 71 septies è inserito il seguente:

<<Art. 71 octies

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 13/2022)

1. Al comma 60, dell'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), le parole: <<le linee guida dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA) concernenti la valutazione dell'impatto odorigeno da attività produttive>> sono sostituite dalle seguenti: <<le linee guida, definite con deliberazione della Giunta regionale, per il rilascio delle autorizzazioni che ai sensi dell'articolo 272-bis, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al titolo I della parte quinta del medesimo decreto legislativo 152/2006.>>.>>.

Nota: La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (71 novies.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 71 octies è inserito il seguente:

<<Art. 71 novies

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 26/2020)

1. Al comma 36, dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), dopo la parola: <<vigente>> sono aggiunte le seguenti: <<, compresi gli oneri derivanti dalle attività di preparazione del suolo, propedeutiche all'installazione degli impianti fotovoltaici>>.

2. Per le finalità di cui al comma 36, dell'articolo 5 della legge regionale 26/2020, come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026. (NI/S 68812)

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026. (S/ 10930)

4. Per le finalità di cui al comma 37, dell'articolo 5 della legge regionale 26/2020, è autorizzata la spesa complessiva di 18.000 euro in ragione di 6.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026. (NI/S 68813)

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026. (S/ 10930)>>.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (71 decies.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 71 novies è inserito il seguente:

<<Art. 71 decies

(Concessione di beni silvo-pastorali)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 9 ter, comma 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale) le concessioni di beni del demanio o del patrimonio

disponibile e indisponibile della Regione destinati all'esercizio dell'attività estrattiva hanno una durata pari a quella dell'autorizzazione all'attività estrattiva come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle concessioni di beni del demanio o del patrimonio disponibile e indisponibile della Regione destinati all'esercizio dell'attività estrattiva, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.>>.

Nota: La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (71 undecies.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 71 decies è inserito il seguente:

<<Art. 71 undecies

(Modifica all'articolo 23 della legge regionale 12/2016)

1. Dopo il comma 4, dell'articolo 23 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive) è aggiunto il seguente:

<<4 bis. L'autorizzazione alla variante di cui al comma 4 al progetto dell'attività estrattiva ricadente su beni del demanio o del patrimonio disponibile e indisponibile della Regione è conforme alle prescrizioni del Piano regionale delle attività estrattive - PRAE di cui all'articolo 8, comma 3, lettera k) e, in assenza di tali prescrizioni, è subordinata alla valutazione del pubblico interesse alla prosecuzione dell'attività estrattiva, effettuata dalla Giunta Regionale.>>.>>.

Nota: La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

BASSO, Relatore di maggioranza

Subemendamento modificativo dell'emendamento 71 duodecies.1 (71 duodecies.0.1) **APPROVATO**

1. Al comma 1, dell'articolo 16 della legge regionale 16/2009, come sostituito dalla lettera c) dell'articolo 71 duodecies, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

<<b) delle varianti allo strumento urbanistico generale che introducano nuove previsioni insediative o infrastrutturali, oppure prevedano ampliamenti della zonizzazione urbanistica ovvero attengano a modifiche delle norme di attuazione, con incidenza sulle previsioni insediative o infrastrutturali.>>.

Nota: L'emendamento sostituisce la lettera b), del comma 1 dell'articolo 16 (Parere di compatibilità geologica) della legge regionale 16/2009, come a sua volta sostituito dalla lettera c), del comma 1 dell'articolo 71 duodecies del presente disegno di legge, migliorando la definizione delle varianti allo strumento urbanistico generale che, in ragione della loro incidenza sulle previsioni insediative o infrastrutturali, devono essere sottoposte al parere di compatibilità geologica.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

MORETTI, Relatore di minoranza

Subemendamento modificativo all'emendamento 71 duodecies.1 (71 duodecies.0.2) **NON APPROVATO**

Al comma 1, lettera c), dell'emendamento 71 duodecies.1, dopo le parole <<27 marzo 2018, n. 83>> sono aggiunte le seguenti: <<, corredata dallo studio di compatibilità idraulica, redatto da un tecnico laureato abilitato, volto a dimostrare il rispetto, anche mediante l'adozione di misure compensative, nelle previsioni dello strumento di pianificazione comunale, del principio dell'invarianza idraulica, secondo il quale la trasformazione di un'area avviene senza provocare un aggravio della portata di piena del corpo idrico o della rete di drenaggio ricevente i deflussi originati dall'area stessa, che comportino una modifica del regime idraulico dei corsi d'acqua,>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (71 duodecies.1) **APPROVATO**

Dopo il comma 71 undecies è inserito il seguente:

<<Art. 71 duodecies

(Modifiche alla legge regionale 16/2009)

1. Alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

<<Art. 14

(Principi e finalità)

1. La Regione persegue l'obiettivo generale di garantire la salvaguardia della vita umana e dell'ambiente, fisico o antropico, a danno non avvenuto, attraverso la conoscenza geologica del proprio territorio quale elemento fondamentale per un'efficace e previdente azione pianificatoria.

2. L'uso del territorio regionale avviene nel rispetto delle condizioni di compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica, idraulica, sismica e valanghiva, nonché nella consapevolezza dei limiti imposti dalla vulnerabilità del territorio stesso e dei beni, nonché dei rischi connessi.>>;

b) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

<<Art. 14 bis

(Strumenti per la conoscenza geologica del territorio)

1. La Regione, tramite la struttura competente in materia di geologia, provvede alla redazione della cartografia geologica e geologico-tecnica, nonché alla realizzazione e alla pubblicazione di studi e di cartografie di carattere geologico e geotematico riguardanti il territorio regionale.>>;

c) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

<<Art. 16

(Parere di compatibilità geologica)

1. La struttura regionale competente in materia di geologia esprime, in conformità alla normativa di settore, il parere di compatibilità geologica volto alla verifica della compatibilità con le condizioni geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, idrauliche, sismiche e valanghive del territorio:

a) dei nuovi strumenti urbanistici generali;

b) delle varianti dello strumento urbanistico generale che introducono nuove previsioni insediative, infrastrutturali o prevedono ampliamenti della relativa zonazione urbanistica anche conseguenti a modifiche delle norme di attuazione dello strumento urbanistico generale.

2. I Comuni o altri soggetti competenti, prima dell'adozione degli strumenti urbanistici o delle varianti di cui al comma 1, presentano alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo l'istanza di rilascio del parere di compatibilità idraulica ai fini dell'invarianza idraulica ai sensi dell'articolo 6 del "Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)" emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 83 e alla struttura regionale competente in materia di geologia l'istanza di rilascio del parere di compatibilità geologica, corredata dello studio geologico sottoscritto per la parte di rispettiva competenza, da tecnici laureati abilitati, costituito dai seguenti elaborati:

a) una relazione geologica che evidenzi la compatibilità tra le previsioni dello strumento urbanistico e le condizioni del territorio sotto il profilo geologico, geomorfologico, idrogeologico, idraulico, sismico e valanghivo;

b) una cartografia in cui siano considerate le eventuali situazioni di pericolo geologico, geomorfologico, idrogeologico, idraulico, sismico e valanghivo e la destinazione d'uso del territorio interessato dalla variante.

3. Nello studio geologico di cui al comma 2 che forma parte integrante dello strumento urbanistico o della variante sono recepiti, in generale, gli atti di pianificazione che individuano pericolosità geologiche, geomorfologiche, idrauliche, sismiche e valanghive e, in particolare:

- a) i Piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI);
- b) il Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA);
- c) la classificazione sismica ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2010, n. 845 e successive modifiche e integrazioni;
- d) la microzonazione sismica ai sensi dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010 e successive modifiche e integrazioni;
- e) le disposizioni di cui alla legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche);
- f) le ulteriori normative di settore.

4. Entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 2, la struttura regionale competente in materia di geologia può chiedere la presentazione di documentazione integrativa, fissando un termine per l'adempimento.

5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della documentazione relativa allo strumento urbanistico o alla variante oppure dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta ai sensi del comma 4, la struttura regionale competente in materia di geologia emette, sulla base dello studio geologico di cui al comma 2, il parere di compatibilità geologica. Tale termine può essere sospeso per un periodo massimo di venti giorni al fine di acquisire i pareri collaborativi delle strutture regionali competenti in materia idraulica e valanghiva.

6. Gli eventuali vincoli, prescrizioni ed esclusioni, espressi nel parere di compatibilità geologica sono recepiti in sede di adozione dello strumento urbanistico o della variante.

7. Qualora gli strumenti urbanistici o le varianti o i singoli punti di variante non rientrino nelle fattispecie di cui al comma 1, il parere di compatibilità geologica è sostituito da una dichiarazione asseverata nella quale il professionista estensore dello strumento urbanistico o della variante dichiara l'insussistenza dei presupposti per chiedere il rilascio di tale parere.

8. Con deliberazione della Giunta regionale, sono emanate le linee guida per la redazione dello studio geologico di cui al comma 2.>>;

d) Gli articoli 15 e 17 sono abrogati;

e) Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 16, comma 8 come sostituito dalla lettera c) del comma 1, continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

2. Per le finalità di cui al comma 14 bis della legge regionale 16/2009 come introdotto dal comma 1, lettera b) è autorizzata la spesa complessiva di 110.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per l'anno 2024, 50.000 euro per l'anno 2025 e 30.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026. (NI/S 68814)

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026. (S/2196)>>.

Nota: La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale con riferimento alle lettere a), c), d) ed e).

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (71 duodecies.2) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 71 duodecies è inserito il seguente:

<<Art. 71 duodecies.2

(Modifiche alla legge regionale 5/2007)

1. Alla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e), del comma 3 dell'articolo 63 bis è sostituita dalla seguente:

<<e) lo studio geologico di cui all'articolo 16, comma 2 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme

per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), che evidenzi la compatibilità tra le previsioni dello strumento urbanistico e le condizioni del territorio sotto il profilo geologico, geomorfologico, idrogeologico, idraulico, sismico e valanghivo;>>;

b) la lettera c), del comma 1 bis, dell'articolo 63 sexies è sostituita dalla seguente:

<<c) provvede a ottenere il parere di compatibilità geologica di cui all'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio) o ad acquisire la dichiarazione asseverata di cui all'articolo 16, comma 7 della legge regionale 16/2009;>>;

c) dopo l'articolo 63 sexies è inserito il seguente:

<<Art. 63 septies

(Aggiornamento dello studio geologico relativo allo strumento urbanistico comunale)

1. Nei casi in cui, sul territorio comunale, si verifichi una calamità naturale che, per gravità ed estensione, comporti la necessità di adottare una variante dello strumento urbanistico comunale o intervenga una modificazione dell'assetto della sicurezza idrogeologica del territorio stesso, il Comune provvede ad aggiornare lo studio geologico di cui all'articolo 16, comma 2 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), anche in conformità alle previsioni del Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) e del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA).>>.

Nota: La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (71 terdecies.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 71 duodecies è inserito il seguente:

<<Art. 71 terdecies

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 2/1999)

1. Al comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 (Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla legge regionale 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo), le parole: <<Al Commissario straordinario sono, inoltre, attribuite le competenze operative, in raccordo con le Direzioni centrali della Regione, relative all'integrazione urgente dei sistemi informativi di sicurezza da svolgere sul territorio regionale a tutela della pubblica incolumità.>> sono soppresse.

Nota: La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (71 quaterdecies.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 71 terdecies è inserito il seguente:

<<Art. 71 quaterdecies

(Recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil)

1. Ai fini dell'attuazione della Fase 2 del Progetto generale degli interventi per la messa in sicurezza permanente dei bacini di deposito del comprensorio minerario di Cave del Predil, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 12 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'esecuzione dei monitoraggi relativi alle attività di bonifica dei bacini di sedimentazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di complessivi 24.000 euro, suddivisa in ragione di 12.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026. (NI/S 68815)

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa

del bilancio 2024-2026. (S/2319)>>.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (71 quinquiesdecies.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 71 quaterdecies è inserito il seguente:

<<Art. 71 quinquiesdecies
(Realizzazione di impianti fotovoltaici)

1. La Regione in attuazione dell'articolo 1, comma 2 della legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4 (FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia) e della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile approvata con deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2023, n. 299, nonché in funzione del conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili come definiti nel Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) e nella normativa dell'Unione europea e statale in materia di energia, persegue l'obiettivo di lungo termine di emissioni di gas a effetto serra nette uguali a zero entro il 2045, anche mediante la realizzazione sul territorio regionale, di impianti fotovoltaici a terra, agrivoltaici a terra e flottanti.

2. Ai fini del contemperamento degli obiettivi della pianificazione territoriale ed energetica, con i valori della tutela dell'ambiente, del paesaggio, della biodiversità, del patrimonio culturale e paesaggistico, del suolo agricolo e delle peculiari produzioni agroalimentari del territorio, nonché in coerenza con l'obiettivo del consumo di suolo zero entro il 2050, la Regione individua aree caratterizzate da presumibile non idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici soggetti all'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e di distribuzione dei carburanti).

3. Si configurano quali aree caratterizzate da presumibile non idoneità ai fini della realizzazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 2, le seguenti tipologie di aree suddivise per destinazione e per la specifica tutela a cui sono sottoposte:

a) tutela del patrimonio culturale e del paesaggio:

1) aree core zone e buffer zone o definizioni equivalenti rientranti negli elenchi di beni da tutelare individuati dall'UNESCO, relativi a:

a) siti regionali inseriti nella lista del patrimonio mondiale culturale, naturale riconosciuto dall'UNESCO;

b) aree ricomprese nei programmi "L'uomo e la biosfera" (Man and the Biosphere - MaB);

2) paesaggi rurali iscritti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici istituito con decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 17070 recante "Istituzione dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali";

3) aree di notevole interesse culturale individuati ai sensi dell'articolo 10, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

4) aree oggetto di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 42/2004;

5) aree individuate dal Piano paesaggistico regionale, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 42/2004;

6) aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 42/2004;

7) aree tutelate per legge individuate dall'articolo 142 del decreto legislativo 42/2004;

b) tutela dell'ambiente:

1) zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar, qualora individuate come elementi areali;

2) aree incluse nella Rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

3) aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette" e inserite nell'elenco delle aree naturali protette;

4) aree naturali e riserve naturali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di

parchi e riserve naturali regionali);

5) aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità e aree su cui insistono le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura, individuate dal Piano faunistico regionale di cui all'articolo 8, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);

6) aree caratterizzate da situazioni di dissesto o di rischio idrogeologico individuate negli strumenti di pianificazione di settore;

7) geositi e geoparchi, iscritti nel Catasto regionale dei geositi e dei geoparchi regionali (CaRGeo) di cui all'articolo 3 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche);

c) tutela delle attività agricole:

1) aree agricole destinate a produzioni agroalimentari di qualità, quali le produzioni biologiche, le produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, DE.CO. e le produzioni tradizionali, limitatamente alle superfici agricole effettivamente destinate alla coltura che la denominazione e l'indicazione intendono salvaguardare;

2) aree agricole di pregio, caratterizzate dalla presenza di attività agricole consolidate per continuità ed estensione; contraddistinte dalla presenza di paesaggi agrari identitari, di ecosistemi rurali e naturali complessi, anche con funzione di connessione ecologica;

3) terreni interessati da coltivazioni biologiche.

4. Ai fini della valutazione dei progetti di impianti fotovoltaici di cui al comma 1 sono considerati, altresì:

a) la localizzazione nelle aree caratterizzate da presumibile non idoneità ai fini della realizzazione di impianti fotovoltaici;

b) l'estensione della superficie interessata dall'impianto;

c) la tipologia di impianto;

d) la presenza, sul territorio comunale, con particolare riferimento alle aree classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali, di ulteriori impianti della stessa tipologia;

e) la potenza complessiva dell'impianto;

f) le soluzioni progettuali proposte;

g) la sostenibilità sotto il profilo ambientale e degli impatti sociali ed economici dell'intervento.

5. Ai fini della valutazione dei progetti di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW da realizzare nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali, costituisce elemento per la valutazione positiva dei progetti:

a) la realizzazione in forma di impianto agrovoltaico avanzato;

b) in alternativa a quanto previsto dalla lettera a), la realizzazione in forma di impianto fotovoltaico a terra a condizione che venga asservita all'impianto, mediante vincolo di non costruzione, un'area agricola almeno pari a cinque volte l'area occupata dall'impianto ed entrambe insistano sul territorio dello stesso Comune o di Comuni contermini.

6. Ai fini della realizzazione, da parte di imprenditori agricoli professionali (IAP) o di coltivatori diretti o di enti pubblici, di impianti di tipo agrovoltaico e agrovoltaico avanzato, finalizzati all'autoconsumo o all'inserimento nelle comunità energetiche rinnovabili (CER) non rileva, la localizzazione dell'impianto:

a) nelle aree caratterizzate da presumibile non idoneità di cui al comma 1, lettera c), numero 1), per gli impianti, a condizione che siano mantenute le produzioni agroalimentari di qualità o le coltivazioni biologiche;

b) nelle aree caratterizzate da presumibile non idoneità di cui al comma 1, lettera c), numero 2), a condizione che siano mantenute le produzioni agroalimentari di qualità o le coltivazioni biologiche.

7. Il progetto degli impianti agrovoltaici di cui ai commi 5 e 6 è corredato della relazione tecnica asseverata da un agronomo di cui alle "Linee guida in materia di impianti agrivoltaici" prodotte nel giugno 2022, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica.

8. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono definite le linee guida per la realizzazione degli impianti fotovoltaici di cui al comma 1 nonché delle opere e delle

infrastrutture funzionalmente connesse.

9. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 non si applicano:

- a) ai procedimenti autorizzatori avviati alla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) ai procedimenti autorizzatori unici regionali (PAUR) nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si sia conclusa la verifica della completezza della documentazione ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- c) ai procedimenti autorizzatori nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato emesso il provvedimento di valutazione di impatto ambientale favorevole, di competenza statale.

10. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 20, comma 4 del decreto legislativo 199/2021.

Nota: La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

MORETUZZO, MASSOLINO

Subemendamento modificativo l'emendamento aggiuntivo 71 sexiesdecies.1 (71 sexiesdecies.0.1) **NON APPROVATO, subemendamento Massolino, le parole: <<<dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:>> sono soppresse e le parole <<b bis>> sono sostituite dalla seguente <>**

1. Al comma 1 dell'articolo 71 sexiesdecies come introdotto dall'emendamento 71 sexiesdecies.1 sono apportate le seguenti modifiche:

A) prima della lettera a) è aggiunta la seguente:

<<a ante) dopo le parole <<a favore>> vengono aggiunte le parole <<delle comunità energetiche rinnovabili e>> e dopo le parole <<persone fisiche,>> sono aggiunte le parole <<purché, nel caso di clienti finali, essi risultino già inseriti in una configurazione CACER al momento della presentazione della domanda>>;>>;

B) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

<<a) la lettera b) è così sostituita:

<<dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

<<b bis) degli oneri sostenuti per la costituzione, la registrazione e l'amministrazione delle comunità energetiche, fino all'importo massimo di 50.000 euro e nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";>>.>>.>>.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 71 sexiesdecies come introdotto dall'emendamento 71 sexiesdecies.1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Dopo il comma 29 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024) è inserito il seguente:

<<29 bis. I contributi di cui al comma 29 sono riconosciuti anche alle comunità energetiche rinnovabili già costituite alla data di entrata in vigore della L.R. 16/2023.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

BASSO, Relatore di maggioranza

Emendamento aggiuntivo (71 sexiesdecies.1) **APPROVATO con subemendamento orale Basso, dopo le parole <<alla costituzione>> è aggiunta la seguente: <<e>>**

1. Dopo l'articolo 71 quinquedecies è inserito il seguente:

<<Art. 71 sexiesdecies

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 16/2023)

1. Al comma 29, dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), dopo le parole <<alla costituzione>> è aggiunta la seguente: <<progettazione>>.

b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

<<b bis) degli oneri connessi alla costituzione e progettazione di configurazioni di gruppi di

autoconsumatori che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 199/2021, a condizione che siano gestite da una comunità energetica rinnovabile, fino all'importo massimo di 30.000 euro e nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 29, della legge regionale 16/2023 come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (68524/S - 68525/S).>>.

Nota: L'emendamento interviene a estendere le finalità della linea contributiva che finanzia la realizzazione di impianti fotovoltaici a servizio delle comunità energetiche rinnovabili (CER) e la costituzione delle comunità stesse, comprendendo anche la possibilità di finanziare le spese per la progettazione della CER, successiva alla costituzione del soggetto giuridico, nonché la costituzione delle configurazioni di gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente, a condizione che siano gestite da una CER.

MAURMAIR

Emendamento aggiuntivo (71 septiesdecies.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 71 sexiesdecies è aggiunto il seguente:

<<Art. 71 septiesdecies

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 16/2023)

1. Al comma 53, dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), dopo le parole <<degli interventi di cui al comma 52>> sono aggiunte le seguenti: <e fino all'importo massimo di 50.000 euro per ciascun Comune>>.>>.

Nota: La norma proposta interviene a fissare a 50.000 euro, il tetto massimo del contributo concedibile a ciascun Comune a sostegno delle spese per la sigillatura delle fontane di proprietà comunale alimentate da pozzi a salienza naturale destinate all'utilizzo ornamentale senza specifico impiego o per l'installazione sulle medesime di sistemi di ricircolo dell'acqua, previsto dall'articolo 4, commi da 52 a 55 della legge regionale 16/2023.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

CONFICONI

Emendamento aggiuntivo (71 octiesdecies.1) **NON APPROVATO**

Dopo l'articolo 71 septiesdecies è aggiunto il seguente nuovo articolo:

<<71 octiesdecies. La lettera y del comma 1 dell'art. 8 della LR n. 11/2015 è sostituita dalla seguente:

<<y) la promozione della sottoscrizione dei contratti di fiume e la loro attuazione da parte dei Comuni e dei Consorzi di bonifica il cui territorio è compreso entro un bacino idrografico.>>.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.

TRELEANI

Emendamento aggiuntivo (71 noviesdecies.1) **APPROVATO**

1. Dopo il Capo IV è inserito il seguente:

<<Capo IV bis

Disposizioni in materia di infrastrutture e territorio

Art. 71 noviesdecies

(Interpretazione autentica dell'articolo 16 della legge regionale 1/2016)

1. Gli alloggi di proprietà delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (Ater) rientranti nel patrimonio immobiliare dell'edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a) della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) sono alloggi sociali ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio

sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea).>>.

Nota: La presente norma ha carattere meramente interpretativo ed è finalizzata a chiarire che gli alloggi di edilizia sovvenzionata di proprietà delle ATER, in qualunque momento realizzati, sono ricondotti a tutti gli effetti alla definizione di "alloggio sociale" di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea). Detta parificazione è resa immediatamente palese dalla comunanza di ratio, esplicitata peraltro dalla normativa regionale (rif. legge regionale 1/2016, art. 16, comma 3) sul perno della "coesione sociale". È giocoforza conseguente l'ultimo periodo della norma, che è teso a esplicitare l'esenzione dall'ILIA per il possesso degli alloggi di cui trattasi come abitazione principale o assimilata, ai sensi dell'articolo 11 comma 1 lettera a) della L.R. 17/2022 (Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)).

Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale

BULLIAN, LIGUORI, PUTTO, MASSOLINO, MORETUZZO

Emendamento modificativo (71 vicies.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 71 noviesdecies è aggiunto il seguente:

<<Art. 71 vicies

(Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 1/2016)

1. Al comma 1, lettera c) dell'articolo 29 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) le parole <<cinque anni anche non continuativi negli otto anni precedenti, ovvero, per l'azione di cui all'articolo 19, comma 1, primo periodo e per l'azione di cui all'articolo 20, comma 1, l'essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno due anni>> sono sostituite dalle seguenti <<ventiquattro mesi>>.

Nota di commento: vista l'opportunità di una revisione normativa in relazione alle recenti sentenze in materia, si propone di modificare anche il requisito dei cinque anni di residenza tra i criteri di accesso alle politiche abitative nella Regione FVG, riportandolo alla previsione del 2016.

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

MORETTI, MARTINES, FASIOLO, POZZO, MENTIL, CELOTTI, CONFICONI, COSOLINI, BULLIAN, HONSELL

Emendamento aggiuntivo (71 vicies semel.1) **NON APPROVATO**

1. Dopo il Capo IV è aggiunto il seguente:

<<Capo IV bis

Disposizioni in materia di infrastrutture, territorio e viabilità

Art. 71 vicies semel

(Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 1/2016)

1. All'articolo 29 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), il comma 1 bis, introdotto dalla lettera d), comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 6 novembre 2018, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1), è abrogato.>>

Nota: Con la sentenza n. 15 del 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1-bis, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), nella parte in cui stabilisce che l'ivi prevista documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel Paese di origine e nel Paese di provenienza - documentazione richiesta per dimostrare l'impossidenza di altri alloggi, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera d), della medesima legge regionale - debba essere presentata dai cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo con modalità diverse rispetto a quelle utilizzabili dai cittadini italiani e dell'Unione europea."

Con il presente emendamento si prende atto della sentenza, abrogando la parte giudicata

incostituzionale dalla Corte.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

GIACOMELLI, DI BERT, GRILLI, LIRUTTI, BERNARDIS, BOLZONELLO, MAZZOLINI, MORANDINI, POLESELLO

Emendamento aggiuntivo (71 vicies bis.1) **APPROVATO**

1. Dopo il Capo IV è inserito il seguente:

<<Capo IV bis
Disposizioni in materia di infrastrutture e territorio
Art. 71 vicies bis
(Inserimento dell'articolo 31 ter nella legge regionale 1/2016)

1. Dopo l'articolo 31 bis della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) è inserito il seguente:

<<Art. 31 ter
(Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di danneggiamento o di disturbo della quiete pubblica)

1. L'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione in caso di condanna, con sentenza definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 635 e 659 del codice penale, commessi all'interno di immobili o edifici destinati all'edilizia sovvenzionata.>>>.

Nota: L'introduzione del presente articolo mira a garantire il rispetto delle norme di comportamento da parte dei beneficiari di alloggi di edilizia sovvenzionata, al fine di promuovere una convivenza armoniosa all'interno degli immobili destinati all'edilizia residenziale pubblica. Con tale disposizione, perciò, si vuole prevedere la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio in caso di condanna, con sentenza definitiva, nelle fattispecie di reati quali danneggiamento o disturbo della quiete pubblica, qualora vengano commessi all'interno di immobili destinati all'edilizia sovvenzionata. Tale norma, dunque, si prefigge l'obiettivo di rafforzare la responsabilità individuale e di preservare un ambiente sicuro, integro e tranquillo per tutti gli inquilini, inserendosi in un'ottica di promozione della legalità e della coesione sociale, improntata sulla volontà di garantire il rispetto delle regole e il quieto vivere all'interno delle nostre comunità.

Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (71 vicies ter.1) **APPROVATO con subemendamento orale Giunta regionale, le parole <<apposito protocollo d'intesa>> sono sostituite dalle seguenti: <<apposita convenzione>>**

1. Dopo il Capo IV e dopo l'articolo 71 vicies bis è inserito il seguente:

<<Capo IV bis
Disposizioni in materia di infrastrutture e territorio
Art. 71 vicies ter

(Riattivazione del collegamento transfrontaliero di Passo di Monte Croce Carnico nel Comune di Paluzza)

1. Al fine di garantire la riattivazione del collegamento transfrontaliero tra l'Italia e l'Austria lungo la strada di Passo di Monte Croce Carnico nel Comune di Paluzza, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli interventi di messa in sicurezza dei versanti sovrastanti la sede stradale della S.S. 52 bis "Carnica" tra il Km 28+000 e il Km 32+000, interessati dal fenomeno franoso del dicembre 2023, mediante stipula di apposito protocollo d'intesa con Anas S.p.A..

2. L'Amministrazione regionale attiva le necessarie sinergie con lo Stato per conseguire un'intesa tra i Ministri competenti ed il Presidente della Regione, finalizzata a garantire l'accelerazione dell'azione amministrativa nella realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla

Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/NI 68816)

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/60006).>>.

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento all'emendamento 71 viciesquater.1 (71 viciesquater.0.1) **APPROVATO**

1. Prima del comma 1 dell'emendamento 71 viciesquater.1 è inserito il seguente:

<<1 ante. Alla lettera a quater del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 23/2007, dopo le parole: <<alle Forze Armate>> sono inserite le seguenti: <<, in divisa,>>.

Nota a commento: il subemendamento è finalizzato a chiarire che il beneficio della libera circolazione va a solo vantaggio delle diverse articolazioni delle strutture operative dei VV.FF.

Il presente subemendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (71 vicies quater.1) **APPROVATO**

1. Dopo il Capo IV e dopo l'articolo 71 vicies ter è inserito il seguente:

<<Capo IV bis

Disposizioni in materia di infrastrutture e territorio

Art. 71 vicies quater

(Modifica all'articolo 34 della legge regionale 23/2007)

1. Alla lettera a quater) del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 23/2007, le parole: <<in divisa,>> sono soppresse.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (71 vicies quinquies.1) **RICOLLOCATO 71 duodecies.2**

1. Dopo l'articolo 71quater è inserito il seguente:

Art. 71 vicies quinquies

(Modifiche alla legge regionale 5/2007)

1. Alla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e), del comma 3 dell'articolo 63 bis è sostituita dalla seguente:

<<e) lo studio geologico di cui all'articolo 16, comma 2 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), che evidenzia la compatibilità tra le previsioni dello strumento urbanistico e le condizioni del territorio sotto il profilo geologico, geomorfologico, idrogeologico, idraulico, sismico e valanghivo;>>;

b) la lettera c), del comma 1 bis, dell'articolo 63 sexies è sostituita dalla seguente:

<<c) provvede a ottenere il parere di compatibilità geologica di cui all'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio) o ad acquisire la dichiarazione asseverata di cui all'articolo 16, comma 7 della legge regionale 16/2009;>>;

c) dopo l'articolo 63 sexies è inserito il seguente:

<<Art. 63 septies

(Aggiornamento dello studio geologico relativo allo strumento urbanistico comunale)

<<1. Nei casi in cui, sul territorio comunale, si verifichi una calamità naturale che, per gravità ed estensione, comporti la necessità di adottare una variante dello strumento urbanistico comunale o intervenga una modificazione dell'assetto della sicurezza idrogeologica del territorio stesso, il Comune

provvede ad aggiornare lo studio geologico di cui all'articolo 16, comma 2 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), anche in conformità alle previsioni del Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) e del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA).>>.

Nota: La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

BALLOCH, TRELEANI

Emendamento aggiuntivo (71 vicies sexes.1) **APPROVATO**

1. Dopo il Capo IV è inserito il seguente:

<<Capo IV bis
Disposizioni in materia di infrastrutture e territorio
Art. 71 vicies sexes
(Modifica all'articolo 39 ter della legge regionale 19/2009)

1. Al comma 2 dell'articolo 39 ter della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), dopo le parole <<lettere a), b), c), d), e) e f)>> sono aggiunte le seguenti: <<ferma restando la facoltà, con deliberazione del Consiglio comunale, di limitarne la destinazione a una o più fra le stesse categorie.>>.

Nota: Il presente emendamento intende assicurare all'amministrazione comunale la facoltà di poter declinare sul proprio territorio le deroghe afferenti alle misure di riqualificazione di strutture e aree destinate ad attività turistico-ricettiva e di somministrazione previste dalla legge regionale di settore nel rispetto delle scelte pianificatorie di cui alla strumentazione urbanistica.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale

CALLIGARIS, GHERSINICH, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (71 vicies octies.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 71 vicies septies è inserito il seguente Capo:

<<Capo IV bis
Disposizioni in materia di infrastrutture, territorio e viabilità
Art. 71 vicies octies
(Modifiche all'articolo 54 della legge regionale 19/2009)

1. Al comma 1 dell'art. 54 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) la cifra <<20>> è sostituita dalla cifra <<10>>;
- b) alla lettera b) la cifra <<50>> è sostituita dalla cifra <<20>>;
- c) alla lettera c) la cifra <<100>> è sostituita dalla cifra <<40>>;

Nota tecnica: Appare necessario, oltreché di buonsenso, riportare ad equità gli importi delle sanzioni derivanti dalle odierne percentuali. Normalmente gli importi in gioco sono rilevanti per cui, anche sul ritardo di 1 giorno si applica una sanzione del 20%, ad esempio come nel caso di cui alla lettera a). Ma anche se considerassimo il pagamento entro i 120 giorni, la sanzione applicata sarebbe pari ad un tasso di interesse di oltre il 60%).

È evidente quindi la necessità della modifica del sistema sanzionatorio tenendo anche conto della garanzia fideiussoria che permane in capo al Comune concedente.

Va ricordato che la LR 21/2013 riduceva le percentuali rispettivamente al 2%, 5% e 10% con riferimento ai punti a) b) e c) fino al 31/12/2015.

Nota finanziaria: L'emendamento è a carattere normativo e non comporta oneri per il bilancio della Regione.

GIACOMELLI

Emendamento aggiuntivo (71 vicies novies.1) **APPROVATO**

1. Dopo il Capo IV è inserito il seguente:

<<Capo IV bis

Disposizioni in materia di infrastrutture e territorio

Art. 71 vicies novies

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 22/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della Legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

<<a) disponibilità, ai sensi dell'articolo 2, comma 5 della legge n. 218/2003, di un parco autobus per uso noleggio.>>.>>.

Nota: La proposta normativa è finalizzata a recepire le osservazioni formulate dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'Adunanza del 19 dicembre 2023, pubblicata l'8 gennaio 2024, riferite a tre discipline regionali/provinciali (Regione del Veneto, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Bolzano) secondo la quale l'introduzione di limiti alla vetustà dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente risultano idonee ad alterare in maniera significativa il confronto competitivo tra esercenti l'attività di trasporto passeggeri operanti in Regione e quelli operanti nel resto del territorio nazionale.

Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale

GIACOMELLI

Emendamento modificativo (71 tricesimus.1) **APPROVATO**

<<Capo IV bis

Disposizioni in materia di infrastrutture e territorio

Art. 71 tricesimus

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 27/1996)

1. All'articolo 14 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), sono apportate le seguenti modifiche.

a) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base a un contratto di gestione. In ogni caso il rapporto di lavoro con il sostituto può prevedere accordi di temporaneità e/o stagionalità.

Nota: La modifica del presente comma mira a garantire l'applicazione dell'art.3 comma 9 del DL n. 104 del 10 agosto 2023 convertito con Legge 136/2023, in merito all'esigenza dei territori regionali di adottare regole volte a meglio perimetrare le modalità di esercizio della predetta facoltà, con l'intento di rispondere alle specifiche esigenze di organizzazione del trasporto pubblico non di linea delle realtà territoriali di riferimento, come indicato da circolare ministeriale prot. n. 0337750 dd. 06.11.2023, ed al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità.

Il presente emendamento ha effetto solo normativo e non comporta nuove spese o maggiori oneri per la Regione.

PUTTO, LIGUORI, MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN

Emendamento aggiuntivo (71 tricesimus primus.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 71 tricesimus è inserito il seguente articolo:

<<Art. 71 tricesimus primus

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 44/1985)

Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1985 n.44, le parole <<S = 9 e S = 12>> sono sostituite dalle seguenti: <<media (ex S = 9) e alta (ex S = 12)>>.

Nota: Aggiornamento normativo in base all'articolo 3 comma 2 della L.R. 16/2009.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (72.1) **APPROVATO**

1. Al comma 1 dell'articolo 72, dopo le parole: <<in materia di contratti pubblici>> sono inserite le seguenti: <<, in materia di procedimenti amministrativi per la concessione di contributi, in materia di contributi alle attività culturali e in materia di beni culturali>>.

La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

PELLEGRINO, CAPOZZI, MORETTI, MARTINES, MENTIL, CARLI, CELOTTI, CONFICONI, COSOLINI, FASIOLO, PISANI, POZZO, RUSSO, MORETUZZO, PUTTO, BULLIAN, LIGUORI, MASSOLINO, DI BERT, GRILLI, LIRUTTI, BERNARDIS, BOLZONELLO, MAZZOLINI, MORANDINI, POLESELLO

Emendamento modificativo (74.1) **APPROVATO**

1. a ante) Al comma 1 dopo le parole <<interventi finalizzati a promuovere i luoghi della cultura regionali,>> sono inserite le seguenti: <<assicurandone l'accesso e la fruizione alle persone con disabilità,>> e dopo le parole <<spazi per la realizzazione di atmosfere creative,>> aggiungere la parola <<inclusive,>>.

Nota: In coerenza con i principi della L.R 16/2022 e con le politiche regionali in materia di disabilità in ambito culturali l'emendamento propone una modifica al comma 1 dell'articolo 30 bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16:

In coerenza con gli orientamenti europei per il prossimo periodo di programmazione 2021-2027, che considerano la cultura e la creatività come strumenti di coesione sociale e di sviluppo integrato urbano, l'Amministrazione regionale, in un'ottica di integrazione multidisciplinare tra valorizzazione del patrimonio culturale, sostegno a sviluppo economico e innovazione e rafforzamento della formazione, supporta interventi finalizzati a promuovere i luoghi della cultura regionali, assicurandone l'accesso e la fruizione alle persone con disabilità, anche come ambienti idonei per nuove forme di apprendimento permanente in ambito formale e informale, nonché a rafforzare e arricchire il contesto territoriale attraverso progetti di valorizzazione ed esplorazione dello spazio urbano, anche mediante la realtà virtuale e aumentata e forme innovative di allestimento di spazi per la realizzazione di atmosfere creative, inclusive, intelligenti e formative, in sinergia con le traiettorie di sviluppo della Strategia di specializzazione intelligente regionale.

Il presente emendamento non comporta minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

HONSELL

Emendamento soppressivo (76.1) **NON APPROVATO**

L'articolo 76 è soppresso.

Nota: il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.

HONSELL

Emendamento sostitutivo (76.2) **NON APPROVATO**

L'articolo è così interamente sostituito:

<<Art. 76

(Rendicontazione dei contributi per manifestazioni sportive)

1. Per tutti i contributi concessi nelle diverse annualità, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, viene stabilito un limite per la rendicontazione delle spese da parte dei beneficiari attraverso apposita documentazione delle spese entro 18 mesi dalla data di conclusione della manifestazione sportiva finanziata.>>.

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari. Al fine di garantire una corretta rendicontazione delle spese relative ai contributi concessi, nelle diverse annualità, secondo l'articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), si propone di sostituire l'articolo 76 del DDL 18 con questo emendamento.

PELLEGRINO, CAPOZZI

Emendamento aggiuntivo (76.2.1) **RITIRATO**

1. Dopo il comma 1, inserire comma 1 bis: All'art 11, comma 1 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, dopo le parole <<L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali,>> inserire le parole <<organizzate e gestite secondo principi dello sviluppo eco - sostenibile, della tutela ambientale e paesaggistica e del rispetto delle comunità ospitanti,>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

CALLIGARIS, GHERSINICH

Emendamento aggiuntivo (76 bis.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 76 è inserito il seguente:

<<Art. 76 bis

(Conferma contributi in materia di impiantistica sportiva)

1. In caso di mancato rispetto dei termini fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati relativi a contributi concessi sulle linee contributive in materia di impiantistica sportiva concessi dalla Direzione centrale competente in materia di sport, l'organo concedente, su istanza motivata del beneficiario, è autorizzato a confermare il contributo ovvero a confermare il contributo e fissare nuovi termini, verificato il permanere dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.>>.

Nota tecnica: L'emendamento è necessario al fine di consentire l'erogazione del contributo nei casi in cui vi siano state difficoltà e/o imprevisti nell'esecuzione dell'opera e previa valutazione dell'interesse pubblico al permanere della loro realizzazione.

Nota finanziaria: L'emendamento è a carattere normativo e non comporta oneri per il bilancio della Regione.

HONSELL

Emendamento soppressivo (77.1) **NON APPROVATO**

L'articolo 77 è soppresso.

Nota: il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.

MORETTI, FASIOLO, MENTIL

Emendamento soppressivo (77.2) **NON APPROVATO**

L'articolo 77 è abrogato.

Nota: il presente emendamento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.

MORETTI, MARTINES

Subemendamento modificativo all'emendamento 78.1 (78.0.1) **APPROVATO**

All'emendamento 78.1 prima della parola <<avvalendosi>> è aggiunta la parola <<eventualmente>> e le parole <<in particolare>> sono soppresse.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.

MARTINES, FASIOLO, POZZO, MENTIL, CELOTTI

Emendamento modificativo (78.1) **APPROVATO**

Al comma 1 dell'articolo 78 dopo le parole <<UNESCO del Friuli Venezia Giulia>> sono aggiunte le seguenti: <<, avvalendosi in particolare del supporto di PromoTurismoFVG, in regime convenzionale da stabilirsi con la competente Direzione regionale>>.

Nota: il presente emendamento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.

FASIOLO

Emendamento modificativo (83.1) **NON APPROVATO**

Al comma 1 dell'articolo 83 dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 bis della legge regionale 2/2016 è aggiunta la seguente lettera:

<<f bis) mantiene la sede operativa centrale della Scuola Merletti a Gorizia.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (83 bis.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 83 è inserito il seguente:

<<Art. 83 bis

(Domanda di contributo biblioteche di interesse regionale e sistemi bibliotecari 2024)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 236/2016, gli enti gestori dei sistemi bibliotecari costituiti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento medesimo e gli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 6 del predetto regolamento, presentano le domande di contributo per l'anno 2024 entro il 30 giugno 2024.>>.

La norma non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (83 ter.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 83 bis è inserito il seguente:

<<Art. 83 ter

(Contributo al Comune di Maniago per impiantistica sportiva)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Maniago, ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 5 maggio 2023, n. 692 e del decreto n. 57518/GRFVG del 28 novembre 2023, per un intervento sul campo sportivo comunale denominato "Bertoli".

2. Per le finalità previste al comma 1 il Comune di Maniago presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma e conversione del contributo, unitamente alla documentazione prevista all'articolo 9, comma 5 del bando di cui alla deliberazione della Giunta regionale 692/2023.

3. Ai sensi del comma 2 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare e convertire il contributo per l'intervento da realizzarsi sul campo sportivo "Bertoli" e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo.

4. Al contributo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del bando approvato con la deliberazione della Giunta regionale 692/2023.>>.

La norma non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (83 quater.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 83 ter è inserito il seguente:

<<Art. 83 quater

(Domanda di contributo musei di interesse regionale 2024)

1. Il termine di presentazione della domanda di contributo di cui all'articolo 6, comma 22 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024) è fissato al 30 giugno 2024.>>.

La norma non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (83 quinquies.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 83 quater è inserito il seguente:

<<Art. 83 quinquies

(Conferma contributo Gruppo Sportivo Dilettantistico Rangers San Rocco Tennistavolo)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso nel 2023 al Gruppo Sportivo Dilettantistico Rangers San Rocco Tennistavolo di Udine ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 8/2003, per l'acquisto di attrezzature specializzate a favore di persone con disabilità.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il beneficiario presenta al Servizio competente in materia di sport, entro il 30 settembre 2024, istanza di conferma.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda il Servizio competente in materia di sport provvede a confermare il contributo.>>.

La norma non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (83 sexies.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 83 quinquies è inserito il seguente:

<<Art. 83 sexies

(Contributi per costi di gestione impianti sportivi)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2024, ai Comuni del Friuli Venezia Giulia, un contributo finalizzato al sostegno delle spese per i costi di gestione, diretti ed indiretti, di impianti sportivi al chiuso, ad esclusione degli impianti natatori, all'interno dei quali si svolgono in maniera continuativa campionati di rilievo nazionale o internazionale.

2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato in misura fissa pari a 360.000 euro per i Comuni proprietari di 2 o più impianti sportivi come definiti al comma 1 e di 120.000 per i Comuni proprietari di 1 impianto sportivo come definito al comma 1.

3. Per le finalità del comma 1, il Comune, dal 1 maggio 2024 al 31 maggio 2024, presenta domanda di contributo al Servizio competente in materia di sport corredata dalla seguente documentazione:

a) elenco degli impianti sportivi oggetto della domanda con descrizione del campionato di cui al comma 1 e dati tecnici relativi all'impianto;

b) elenco dei soggetti utilizzatori degli impianti;

c) preventivo dei costi di gestione e delle eventuali entrate derivanti dal loro utilizzo, con riferimento all'anno 2024.

4. I contributi sono concessi con procedimento a sportello nel limite massimo del fabbisogno preventivato. Il Servizio competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la completezza della documentazione di cui al comma 3 e la coerenza con le finalità di cui al comma 1. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

5. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo in un'unica soluzione anticipata e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.

6. Per le finalità del comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 700.000 euro, per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (NI S/68780).

7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante rimodulazione di 550.000 euro dalla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e mediante storno di 150.000 euro dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

(S/43065; S/9393)>>.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (83 septies.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 83 sexies è inserito il seguente:

<<Art. 83 septies

(Rendicontazione incentivi in materia di cultura e sport)

1. Il termine per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione degli incentivi concessi per eventi e manifestazioni per la promozione della cultura storica ed etnografica, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2021, n. 229, degli incentivi concessi per iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa), manifestazioni cinematografiche, manifestazioni espositive e di divulgazione della cultura sul tema 100° anniversario della nascita di Pier Paolo Pasolini e per iniziative progettuali riguardanti eventi, festival, stagioni o rassegne nel settore dello spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa), di cui alla deliberazione della Giunta regionale 26 novembre 2021, n. 1801, è prorogato fino al termine perentorio del 31 dicembre 2024.

2. Il termine per la presentazione della rendicontazione degli incentivi concessi nell'anno 2022 per interventi relativi alle sale cinematografiche, di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 19 ottobre 2022, n. 132, è prorogato fino al termine del 31 dicembre 2024.

3. Il termine per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione degli incentivi concessi all'Università popolare di Trieste nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 27 bis della legge regionale 16/2014, è prorogato fino al termine perentorio del 31 dicembre 2024.

4. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 28 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024) sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso tra l'inizio dell'anno di concessione dei contributi e la data di presentazione della domanda.

5. Per le finalità di cui al comma 28 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 in relazione a quanto disposto dal comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024 - 2026>>. (S/68548)

La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale con riferimento ai commi 1, 2 e 3.

MORETUZZO, MASSOLINO, BULLIAN, MENTIL, PELLEGRINO, HONSELL, CAPOZZI, MORETTI, MARTINES, CARLI, CELOTTI, CONFICONI, COSOLINI, FASIOLO, PISANI, POZZO, RUSSO

Subemendamento all'emendamento 83 octies (83 octies.0.1) **NON APPROVATO**

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 83 octies, così come introdotto dall'emendamento 83 octies 1, sono introdotti i seguenti:

<<5 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Ampezzo per l'organizzazione e la realizzazione delle iniziative culturali relative alla celebrazione dell'ottantennale della "Zona Libera della Carnia e dell'Alto Friuli" del 1944.

5 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 5 bis è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa.

5 quater. Il contributo di cui al comma 5 bis può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. Al relativo procedimento contributivo si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014 emanato con il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres..

5 quinquies. Per le finalità di cui al comma 5 bis è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione

della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

5 sexies. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 quinquies si provvede mediante storno di euro 70.000 Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.>>.

GIACOMELLI, LOBIANCO, MORETTI, MARTINES, MENTIL, CARLI, CELOTTI, CONFICONI, COSOLINI, FASIOLO, PISANI, POZZO, RUSSO

Emendamento aggiuntivo (83 octies.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 83 septies è aggiunto il seguente:

<<Art. 83 octies

(Contributo al Comune di Trieste per le celebrazioni del settantennale del ritorno della città di Trieste all'Italia)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Trieste per l'organizzazione e la realizzazione delle iniziative culturali relative alle celebrazioni del settantennale del ritorno della città di Trieste all'Italia nel 1954.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa.

3. Il contributo di cui al comma 1 può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. Al relativo procedimento contributivo si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014 emanato con il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres..

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di euro 70.000 Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/43066).>>.

MORETUZZO, BULLIAN, MASSOLINO

Subemendamento all'emendamento 83 novies (83 novies.0.1) **NON APPROVATO**

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 83 novies, così come introdotto dall'emendamento 83 novies sono introdotti i seguenti:

<<6 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ad associazioni culturali che si occupano di ricerca e studio della storia contemporanea locale con particolare riguardo la ai movimenti di liberazione fino al 100 per cento della spesa ammissibile per iniziative culturali legate alle celebrazioni dell'ottantennale della "Zona Libera della Carnia e dell'Alto Friuli" del 1944.

6 ter. I contributi di cui al comma 6 bis sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 della legge regionale 7/2000.

6 quater. Con bando, approvato con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i singoli settori specifici e le tipologie di iniziative finanziabili, i termini e le modalità di rendicontazione del contributo, le spese ammissibili, nonché l'ammontare minimo e massimo dei contributi di cui al comma 6 bis.

6 quinquies. I contributi di cui al comma 6 bis possono essere erogati in via anticipata e in un'unica soluzione. Ai relativi procedimenti contributivi si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014 emanato con il decreto del

Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres..

6 sexies. Per le finalità di cui al comma 6 bis è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

6 septies. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 bis si provvede mediante storno di euro 50.000 Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.>>.

GIACOMELLI

Emendamento aggiuntivo (83 novies.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 83 octies è aggiunto il seguente:

<<Art. 83 novies

(Contributi per le celebrazioni del settantennale del ritorno della città di Trieste all'Italia)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 4, comma 2 bis, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), fino al 100 per cento della spesa ammissibile, per iniziative culturali legate alle celebrazioni del settantennale del ritorno della città di Trieste all'Italia nel 1954.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000.

3. Con bando, approvato con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i singoli settori specifici e le tipologie di iniziative finanziabili, i termini e le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione delle stesse, i termini e le modalità di rendicontazione del contributo, le spese ammissibili, nonché l'ammontare minimo e massimo dei contributi di cui al comma 1.

4. I contributi di cui al comma 1 possono essere erogati in via anticipata e in un'unica soluzione. Ai relativi procedimenti contributivi si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014 emanato con il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres..

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante storno di euro 50.000 Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/43066)>>.

BERNARDIS, POLESELLO, BOLZONELLO, DI BERT, MORANDINI, LIRUTTI

Emendamento aggiuntivo (83 decies.1) **RITIRATO**

1. Nel Capo V ("Disposizioni in materia di cultura e sport"), dopo l'articolo 83 novies è inserito il seguente:

<<Art. 83 decies

(Valorizzazione dei riti antichi e dei culti arborei)

1. Nel riconoscere e sostenere l'espressione e la diffusione della tradizione, della cultura e delle naturali forme di aggregazione e di socialità delle Comunità locali, la Regione promuove la definizione di modalità operative uniformi e funzionali alla migliore e più celere organizzazione degli eventi e delle manifestazioni, con particolare riferimento a quelli correlati alle celebrazioni di culti arborei - vegetazionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione individua percorsi e modalità di semplificazione dei procedimenti necessari allo svolgimento degli eventi organizzati da Comuni, Enti privati, Fondazioni e Associazioni senza fini di lucro, Pro Loco, Parrocchie e Comitati di cittadini mediante l'emanazione, entro

novanta giorni dall'entrata in vigore del DDL 18, di linee guida indirizzate ai promotori degli stessi ed integranti quanto previsto al comma 3.

3. Il promotore e responsabile dell'evento comunica previamente al Comune territorialmente competente ogni informazione utile ad inquadrare il tipo di manifestazione, indicando almeno la data, l'ora, il luogo o il percorso individuati nonché l'oggetto dell'evento ed il numero stimato di partecipanti. A seguito della ricezione della comunicazione di preavviso dell'iniziativa, da effettuarsi obbligatoriamente non meno di tre giorni prima dell'evento a cura del promotore e responsabile dello stesso, il Comune territorialmente competente provvede a coordinare le attività necessarie per l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie e dei pareri di spettanza delle diverse amministrazioni competenti.

4. Le linee guida di cui al comma 2 includono:

- a) criteri per l'individuazione del sito idoneo ad ospitare la specifica tipologia di evento e la delimitazione delle aree interessate dalle operazioni di messa a dimora dell'essenza arborea;
- b) indicazioni per la redazione del piano di sicurezza;
- c) indicazioni per l'elaborazione del progetto finalizzato alla realizzazione della postazione ospitante l'essenza arborea, con definizione dei connessi adempimenti di ordine statico;
- d) disposizioni per l'organizzazione e l'effettuazione delle operazioni di trasporto dal sito di prelievo a quello di posizionamento dell'essenza arborea a fini celebrativi, con preferenza per soluzioni che privilegino tragitti su strade ponderali o comunque di minor impatto ed incidenza rispetto alla mobilità ordinaria;
- e) indicazioni per l'autorizzazione al taglio colturale, con evidenza delle eventuali possibilità di operare in deroga rispetto alle finestre temporali ordinariamente previste;
- f) tempi massimi di svolgimento dell'evento nonché di mantenimento dell'essenza nel luogo dell'evento medesimo;
- g) definizione del ruolo di coordinamento della Protezione civile nell'ambito delle operazioni di sollevamento e posizionamento dell'essenza.

5. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione coordina l'organizzazione di sessioni formative indirizzate ai promotori degli eventi e delle manifestazioni, volte all'omogeneizzazione delle prassi operative ed alla semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti necessari al loro svolgimento.>>.

Nota: La proposta di emendamento è finalizzata a definire misure standard ed omogenee in relazione all'organizzazione ed effettuazione di manifestazioni dedicate ai culti arborei nel territorio regionale, garantendo condizioni di sicurezza durante lo svolgimento degli eventi anche mediante il coordinamento e la partecipazione degli enti pubblici competenti. La maggior certezza degli adempimenti necessari in capo agli organizzatori e la collaborazione delle amministrazioni pubbliche è volta a consentire il mantenimento di tali importanti eventi identitari e relazionali, fattori essenziali e vitali per le comunità locali della Regione, limitando eccessive frammentazioni ed incertezze sugli obblighi e relative conseguenze, che rischierebbero di compromettere la sopravvivenza di dette tradizioni.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'amministrazione regionale.

BERNARDIS, POLESELLO, BOLZONELLO, DI BERT, MORANDINI, LIRUTTI

Emendamento aggiuntivo (83 undecies.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 83 decies è aggiunto il seguente:

Art. 83 undecies

(Scorrimento graduatoria bando Primis Plus)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, tramite la Società Filologica Friulana, lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili presentati a valere sul Bando per interventi finalizzati alla valorizzazione dei luoghi della cultura del Friuli Venezia Giulia attraverso la lingua e la cultura friulana, pubblicato il 15 dicembre 2023 e finanziato nell'ambito del progetto europeo Primis Plus.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è riconosciuto alla Società Filologia Friulana un rimborso forfettario nella misura massima di euro 9.000.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, la Società Filologica Friulana presenta alla Direzione centrale competente in materia di cultura istanza di finanziamento.

4. Con il decreto di concessione è erogato un acconto nella misura del 70% del finanziamento concesso e sono stabiliti termini e modalità di presentazione del rendiconto e di erogazione del saldo.

5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2024

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante storno di euro 100.000 dalla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/43066)>>. COPERTURA:

- € 100.000 per il 2024 dal capitolo di spesa 43066

Nota: Nell'ambito del progetto europeo Primis Plus, di cui la Direzione centrale cultura e sport è partner, il 15 dicembre 2023 è stato pubblicato un bando per interventi finalizzati alla valorizzazione dei luoghi della cultura del Friuli Venezia Giulia attraverso la lingua e la cultura friulana gestito dalla Società Filologica Friulana. La graduatoria del bando prevede un totale di 32 progetti e con le risorse del bando, pari ad € 80.000, sono finanziati integralmente 10 progetti e parzialmente un ulteriore progetto. In considerazione del fatto che a valere sul bando sono stati presentati un numero importante di progetti di rilevante interesse per il territorio, con la norma proposta si prevede di integrare le risorse messe a disposizione dal progetto Primis Plus per consentire lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili. Lo stanziamento previsto dalla presente norma consente di integrare il finanziamento del progetto parzialmente coperto dalle risorse del bando e lo scorrimento di ulteriori 11 progetti, per un totale di 22 progetti finanziati.

CELOTTI, MARTINES, FASIOLO, POZZO, MENTIL, MORETTI

Emendamento aggiuntivo (84 bis.1) **NON APPROVATO**

Dopo l'articolo 84, si aggiunge il seguente:

<<Art. 84 bis

(Finanziamento contributi stabilizzazione lavoratori precari relativi all'anno 2023)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande presentate nell'anno 2023 non soddisfatte a causa dell'insufficiente disponibilità economica, per i contributi per la trasformazione di contratti di lavoro precario in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di cui agli articoli 29, 30, 32 e 33, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

2. Per le finalità previste dal comma 1, è destinata la spesa complessiva di 5.000.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024- 2026 (cap. 8008/S e cap. 8014/S).>>.

Copertura:

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - Spese correnti

| 2024: - 4.000.000,00 | 2025: --- | 2026: ---- |

Cap 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 4.000.000,00 euro per l'anno 2024

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - Spese correnti

 | 2024: - 1.000.000,00 | 2025: --- | 2026: ---- |

Cap 970090/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49
 - 1.000.000,00 euro per l'anno 2024

CAPOZZI

Emendamento modificativo (91.1) **RITIRATO**

1. Alla lettera b) del comma 1 dopo le parole <<Giulia>> sono aggiunte le seguenti <<e la parola <<secondo>> è sostituita dalla seguente <<primo>>>>.

2. Dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

<<c bis) al comma 87 la parola <<secondo>> è sostituita dal seguente <<primo>>;>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

PUTTO, MASSOLINO, LIGUORI

Subemendamento modificativo all'emendamento 93.1 (93.0.1) **RITIRATO**

Alla lettera e) le parole <<della presente legge>> sono sostituite con le parole <<della legge regionale (DDL18)>>.

PUTTO, MASSOLINO, BULLIAN

Subemendamento all'emendamento 93.1 (93.0.2) **RITIRATO**

Dopo il comma 4bis è aggiunto il seguente:

<<4 ter. Per le finalità previste dal comma 4 bis è autorizzata la spesa di 1.000.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/3306)>>.

PUTTO, BULLIAN, MASSOLINO, LIGUORI, MORETUZZO

Emendamento aggiuntivo (93.1) **RITIRATO**

Al comma 1 dell'art 93, dopo la lettera d, è aggiunta la seguente lettera:

<<e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

<<4 bis) in via sperimentale, per la durata di un anno dalla data di pubblicazione della presente Legge e in deroga al Regolamento di cui al presente comma, il requisito sull'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) viene richiesto solo in capo ai soggetti che escono dal nucleo familiare di provenienza per formare il nuovo nucleo. Qualora la misura sperimentale venga ritenuta rispondente alle finalità normative, sentita la commissione consigliare competente, si provvederà ad inserirla nel Regolamento.>>.>>.

Nota: L'art. 9 comma 4 del "Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) stabilisce che sui requisiti dei beneficiari dei contributi per la prima casa, "... OMISSIS ... sull'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al comma 2 lettera d) è applicata una riduzione pari al 20 per cento, o al 30 per cento nel caso in cui i soggetti richiedenti non superano i trentasei anni di età".

Si richiede che l'ISEE sia riferito solo ai soggetti che andranno a formare il nuovo nucleo familiare, e non ai nuclei familiari di provenienza.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (94 bis.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 94 è inserito il seguente:

<<Art. 94 bis

(Sostegno all'ampliamento dell'Urban Center delle Imprese)

1. Al fine di estendere l'attuale destinazione dei primi due piani dell'edificio di Corso Cavour denominato Urban center di proprietà del Comune di Trieste per lo svolgimento di attività di FabLab, di contaminazione funzionale e animazione e di insediamento di postazioni per start up e per eventuale sede degli enti gestori dei cluster regionali di cui all'articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), oltre che ad insediamento di imprese innovative, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un accordo di programma ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) con il Comune di Trieste e con il concessionario Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani sspa, per la ristrutturazione del terzo piano dell'edificio stesso.

2. L'accordo di programma di cui al comma 1 descrive la natura e le caratteristiche degli interventi, gli obblighi in capo alle parti, i termini e le condizioni per la concessione del finanziamento e la liquidazione, la durata e ogni altra condizione necessaria ai fini dell'attuazione dell'intervento. Con riferimento agli obblighi delle parti, l'accordo stabilisce in particolare:

a) che l'Amministrazione regionale si impegna a concedere al Comune di Trieste, nel rispetto dell'articolo 27 del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, un finanziamento per l'importo massimo di 1.250.000 euro a concorso del completamento dell'intervento di cui al comma 1;

b) che il Comune di Trieste si impegna a concedere gli spazi del terzo piano dell'edificio di cui al comma 1 all'attuale concessionario dei primi due piani dell'edificio per una durata non incompatibile con quella degli interventi edilizi;

c) la disciplina del rapporto fra il Comune di Trieste e il Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani sspa, relativamente all'affidamento dei lavori di ristrutturazione, alla destinazione e gestione dei beni e all'indicazione delle attività in capo al Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani sspa;

d) la disciplina delle condizioni per la liquidazione e la rendicontazione del contributo e l'eventuale liquidazione anticipata al Comune delle risorse finanziarie in un'unica soluzione.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (NI S/68805)

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3, si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2024 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (60006/S)>>.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (94 ter.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 94 bis è inserito il seguente:

<<Art. 94 ter

(Interventi nel campo dell'housing universitario)

1. Al comma 44 dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), le parole <<entro il mese di aprile 2024>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il mese di luglio 2024>>. La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (94 quater.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 94 ter è inserito il seguente:

<<Art. 94 quater

(Modifica all'articolo 39 della legge regionale 13/2018)

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 39 della legge regionale 30 marzo 2018 n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale) è inserito il seguente:

<<2 ter. Per motivate esigenze, la durata del Programma di cui al comma 2 può essere prorogata per un periodo non superiore a due anni con deliberazione di Giunta regionale.>>.>>.

La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (94 quinquies.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 94 quater è inserito il seguente:

<<Art. 94 quinquies

(Scadenza del Programma regionale per la scuola digitale in Friuli Venezia Giulia 2021-2023)

1. La scadenza del Programma regionale per la scuola digitale in Friuli Venezia Giulia 2021-2023, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1392 del 10 settembre 2021 e aggiornato con deliberazione della Giunta regionale n. 534 del 24 marzo 2023, è fissata al 31 dicembre 2025.>>.

La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (94 sexies.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 94 quinquies è inserito il seguente:

<<Art. 94 sexies

(Abbattimento rette dei servizi educativi per la prima infanzia)

1. Al fine di rafforzare le misure di supporto alle famiglie e facilitare l'inserimento sociale e lavorativo dei genitori, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare con risorse a valere sulla programmazione 2021/2027 del Fondo Sociale Europeo Plus ed in coerenza con la Pianificazione periodica delle operazioni - PPO 2023, in relazione all'annualità 2024, l'azione finalizzata all'abbattimento rette asili nido, Programma specifico n. 30/23, (Misure di sostegno alle famiglie anche in condizioni di svantaggio, per l'accesso ai servizi per la prima infanzia, anno educativo 2024/2025).

2. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1.050.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (cap. 13708/S, 13785/S, 13786/S).

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo, per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (cap. 43103/S, 43104/S, 43105/S)>>.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (94 septies.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 94 sexies è inserito il seguente:

<<Art. 94 septies

(Sostegno finanziario alle scuole per l'insegnamento della lingua friulana)

1. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 14 della Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29, è autorizzato l'aumento del finanziamento alle istituzioni scolastiche per l'insegnamento della lingua friulana.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/5474)
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2, si provvede mediante storno di pari importo, per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/5235)>>.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (94 octies.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 94 septies è inserito il seguente:

<<Art. 94 octies

(Adeguamento spese di funzionamento ARDIS)

1. Al fine di assicurare il funzionamento e l'esercizio delle competenze attribuite all'Agenzia regionale per il diritto allo studio è autorizzato l'aumento delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione all'ARDIS ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario).
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (NI S/5080)
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2, si provvede mediante storno di pari importo, per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/4491)>>.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (94 novies.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 94 octies è inserito il seguente:

<<Art. 94 novies

(Contributo per Servizio di accompagnamento agli interventi formativi dei programmi Piazza e GOL)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore delle tre Associazioni temporanee di impresa (ATI) individuate con decreto 31 maggio 2022, n. 5281/LAVFORU, come soggetti attuatori delle attività formative, per i rispettivi ambiti territoriali, del progetto "Piano d'azione zonale per l'apprendimento - PiAZZA - Uno spazio aperto per apprendere", finanziato con risorse del Programma regionale 2021-2027 del Fondo sociale europeo plus e del programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori - GOL 2022/2025, finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a copertura delle spese sostenute a partire dal 1 aprile 2024 per lo sviluppo di un servizio sperimentale della durata di un anno, a raccordo dell'attività di presa in carico delle persone inviate dai Centri per l'impiego regionale e dell'accompagnamento all'attività formativa in attuazione di PiAZza e GOL.
2. I capofila delle tre Associazioni temporanee di impresa di cui al comma 1 presentano domanda di contributo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla direzione centrale competente in materia di formazione. Alla domanda è allegata la relazione descrittiva delle attività da realizzare dalle rispettive ATI e sono dichiarate le spese preventivate a decorrere dalla data indicata al comma 1.
3. Il riparto del contributo è effettuato in misura proporzionale al costo preventivato e dichiarato in sede di presentazione della domanda.
4. La concessione del contributo è effettuata entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione. L'importo del contributo non può essere superiore al costo dichiarato.

5. Ciascuna Associazione Temporanea di impresa può richiedere, contestualmente alla presentazione della domanda di concessione del contributo, la liquidazione dello stesso in via anticipata, nella misura massima del 80 per cento dell'importo concesso. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fidejussione bancaria, assicurativa o prestata da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), di importo pari alla somma da erogare.

6. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 110.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (NI S/68801)

7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6, si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/5235)>>.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (94 decies.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 94 novies è inserito il seguente:

<<Art. 94 decies

(Sostegno alla candidatura di Trieste quale sede di co-location della Knowledge and Innovation Community (KIC) on Water Marine Maritime (WMM))

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale di Oceanografia e di Geofisica sperimentale - OGS di Trieste per la predisposizione del dossier finalizzato alla candidatura di Trieste quale sede di co-location della Knowledge and Innovation Community (KIC) on Water Marine Maritime (WMM), i cui contenuti sono stati definiti nell'Appendice 2 della decisione (EU) 2021/820 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 sull'Agenda strategica dell'Innovazione dell'European Institute of Innovation and Technology (EIT) 2021-2027.

2. La domanda è presentata alla Direzione centrale competente in materia di ricerca entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo della spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (NI S/ 68802)

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3, si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2024 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (60006/S)>>.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (94 undecies.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 94 decies è inserito il seguente:

<<Art. 94 undecies

(Disposizioni in materia di accordi di edilizia universitaria e edilizia abitativa per le case dello studente)

1. Per la realizzazione di interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), della legge regionale 17 febbraio 2011 n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale) e di cui all'articolo 24 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione) che per caratteristiche e complessità richiedono il coinvolgimento di più soggetti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi) e accordi di programma ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ai quali partecipano, in relazione allo specifico interesse, l'Università degli Studi di Trieste, l'Università degli Studi di Udine, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, il Conservatorio di musica di Trieste, il Conservatorio di musica di Udine e l'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS).

2. Gli accordi di cui al comma 1 descrivono la natura e le caratteristiche degli interventi, gli obblighi in capo alle parti, i soggetti beneficiari, i termini e le condizioni per la concessione e la liquidazione di eventuali contributi, la durata e ogni altra condizione necessaria ai fini dell'attuazione degli interventi.

3. Della stipula degli accordi di cui al comma 1 viene data comunicazione alla Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori di cui all'articolo 6 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario) e alla Conferenza del sistema universitario regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 2/2011.

4. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 11 milioni di euro in ragione di 7 milioni di euro per il 2024, 4 milioni di euro per il 2025 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in contro capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (NI S/68800)

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/68572)>>.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (94 duodecies.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 94 undecies è inserito il seguente:

<<Art. 94 duodecies

(Tutela dei livelli occupazionali nei processi di transizione aziendale in situazione di difficoltà)

1. Al fine di favorire i processi di transizione riguardanti aziende in situazione di difficoltà e la conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio regionale, è riconosciuto un incentivo a favore del datore di lavoro in capo al quale continuano i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle seguenti ipotesi:

a) trasferimento riguardante un'azienda o una sua parte interessata sul territorio regionale, alla data del trasferimento, dal ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa nazionale in materia, ivi compreso il contratto di solidarietà, o dal ricorso alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in esecuzione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) in relazione alle causali previste dalla vigente normativa nazionale in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria;

b) trasferimento riguardante un'azienda o una sua parte sul territorio regionale nelle ipotesi di cui all'articolo 47, comma 4 bis, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge europea per il 1990).

2. L'incentivo di cui al comma 1 è concesso per ciascun rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato oggetto di passaggio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2024 nella misura di 3.000 euro.

3. La domanda è presentata, a pena di inammissibilità, anteriormente al passaggio al nuovo datore di lavoro ovvero anche successivamente al passaggio, purché entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato.

4. L'incentivo di cui al comma 1 è concesso a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis.

5. Per tutto quanto non previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 trova applicazione la regolamentazione attuativa degli articoli 29, 30, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

6. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (NI S/68803)

7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/8008)>>.

NOVELLI

Emendamento aggiuntivo (94 terdecies.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 94 duodecies è inserito il seguente:

<<Art. 94 terdecies

(Proroga del termine di rendicontazione di contributi per acquisto attrezzature informatiche)

1. Le spese sostenute a valere sul "Bando per la concessione ai Comuni della regione Friuli Venezia Giulia di contributi straordinari una tantum diretti all'acquisto di nuove attrezzature informatiche e didattiche multimediali per le scuole primarie e secondarie di primo grado, ai sensi dell'articolo 7, commi da 82 a 85, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), approvato con decreto n. 4834/GRFVG dell'8 febbraio 2023, possono essere rendicontate fino al termine del 31 luglio 2024.>>.

La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

HONSELL

Emendamento modificativo (95.1) **NON APPROVATO**

Al comma 3 bis dell'articolo 10 della legge regionale 22/2019, così come aggiunto dal comma 1 dell'articolo 95 del presente Disegno di Legge, dopo le parole <<Giunta regionale>> sono aggiunte le seguenti: <<, sentita la Commissione consiliare competente>>.

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.

FASIOLO

Emendamento modificativo (96.1) **NON APPROVATO**

All'articolo 96, dopo le parole: <<finanziamento autonomo del Servizio sanitario regionale>>, sono aggiunte le seguenti: <<pur nell'attenzione primaria, come da esito della conferenza Stato Regioni, al potenziamento del servizio pubblico,>>.

HONSELL

Emendamento modificativo (96.2) **NON APPROVATO**

Al comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 22/2019, così come sostituito dal comma 1 dell'articolo 96 del presente Disegno di legge, dopo le parole <<soggetti erogatori privati accreditati di cui al comma 1>> sono aggiunte le seguenti: <<e all'acquisto di prestazioni sanitarie svolte all'interno di strutture sanitarie regionali da personale esterno>>.

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.

HONSELL

Emendamento modificativo (96.3) **NON APPROVATO**

Al comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 22/2019, così come sostituito dal comma 1 dell'articolo 96 del presente Disegno di legge, le parole <<6 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<5 per cento>>.

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (96 bis.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 96 è inserito il seguente:

<<Art. 96 bis

(Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 26/2015)

1. All'articolo 33 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1, le parole: <<annuali di cui ai commi 10 e 11>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici).>>;

b) al comma 10, le parole: <<emergenti nel corso dell'anno>> sono sostituite dalla seguente: <<urgenti>>;

c) al comma 11, le parole: <<emergenti nel corso dell'anno>> sono sostituite dalla seguente: <<urgenti>>;

d) al comma 13, le parole: <<100.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<quello definito all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 36/2023>>;

e) alla lettera a) del comma 22, le parole: <<strutture residenziali e non residenziali socio-assistenziali>> sono sostituite dalle seguenti: <<strutture socioassistenziali e sociosanitarie a ciclo residenziale o diurno>>;

f) dopo il comma 22 sono inseriti i seguenti:

<<22 bis. Il parere espresso dal NVISS è comprensivo della valutazione sulla spesa ammissibile anche al fine della rideterminazione dell'ammontare del finanziamento concesso.

22 ter. La Direzione centrale avente competenza in materia di salute, anche al fine della rideterminazione dell'ammontare concesso, e gli enti del SSR, a fini consultivi, possono richiedere il parere del NVISS sui DOCFAP di ogni tipologia e di ogni importo.>>>>.

La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

BULLIAN, MORETTI, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, COSOLINI, DI BERT, MAZZOLINI, CELOTTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, PISANI, FASIOLO, CAPOZZI, POZZO, PELLEGRINO, HONSELL, BERNARDIS, CALLIGARIS, CABIBBO, GIACOMELLI

Subemendamento all'emendamento 101 bis.1 (101 bis.0.1) **APPROVATO**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 101 bis, così come introdotto dall'emendamento 101 bis.1, è introdotto il seguente:

<<2. La "Giornata mondiale delle vittime del lavoro e dell'amianto" (fissata dall'Organizzazione internazionale del lavoro al 28 aprile) si commemora ogni anno con manifestazione ufficiale nell'Aula consiliare, organizzata anche con il patrocinio dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. In concomitanza con la manifestazione ufficiale può essere dato riconoscimento a persone, enti o organismi che si contraddistinguono per le attività di sensibilizzazione e prevenzione rispetto ai rischi dell'amianto e alle patologie asbesto correlate.>>.

Note: Alla luce della particolare incidenza numerica di malattie da amianto rilevate sul territorio regionale si ritiene opportuno introdurre la presente previsione normativa.

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

BULLIAN, MORETTI, MORETUZZO, MASSOLINO, LIGUORI, PUTTO, FASIOLO

Emendamento modificativo (101 bis.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 101 è aggiunto il seguente:

<<Art. 101 bis

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 22/2001)

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di

sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera b) la parola <<tre>> è sostituita dalla parola <<cinque>>;
- b) alla lettera e) bis dopo le parole <<regionale all'ambiente>> sono aggiunte le parole: <<e un rappresentante della Direzione centrale competente in materia di salute, designato dall'Assessore regionale alla salute;>>.

Nota di commento: modifiche atte a garantire la massima rappresentatività della Commissione.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (102 bis.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 102 è inserito il seguente:

<<Art. 102 bis

(Norme finanziarie in materia di salute, politiche sociali e disabilità)

1. Per le finalità previste dall'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) è autorizzata la spesa complessiva di 10.500.000 euro suddivisa in ragione di 3.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/4902)
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n.12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/4527)>>.

BULLIAN, GHERSINICH, MORETUZZO

Emendamento aggiuntivo (102 ter.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 102 bis è aggiunto il seguente:

<<Art. 102 ter

(Modifiche alla legge regionale 20/2012)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), è inserito il seguente comma:
<<2 bis. La Regione promuove, favorisce e sostiene attività di carattere culturale e formativo aventi come finalità l'educazione a un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali.>>.
2. All'articolo 5, comma 2 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), dopo le parole <<ricovero presso le strutture pubbliche o private convenzionate.>> sono inserite le seguenti: <<Se per uno stesso detentore tale caso si ripete più di una volta nell'arco temporale di due anni, al medesimo detentore viene sospesa per cinque anni la possibilità di detenere animali di affezione.>>.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (102 quater.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 102 ter è inserito il seguente:

<<Art. 102 quater

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 22/2014)

1. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 dopo le parole: <<avvalendosi di un tavolo di lavoro permanente tra le diverse Direzioni centrali>> sono inserite le seguenti: <<ed eventuali altri enti pubblici vigilati, individuati dalle stesse e ad esse funzionali>>.>>.

La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (102 quinquies.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 102 quater è inserito il seguente:

<<Art. 102 quinquies

(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 17/2008)

1. I commi dal 72 al 73 quater dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)) sono abrogati.>>.

La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO

Emendamento modificativo (102 sexies.1) **RITIRATO**

1. Dopo l'articolo 102 quinquies è aggiunto il seguente:

<<Art. 102 sexies

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 16/2022)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia.) è inserito il seguente:

<<comma 3 bis: In caso di variazioni soggettive dei beneficiari di incentivi e contributi regionali comunque denominati, a seguito di successione per causa di morte, gli incentivi o i contributi assegnati, concessi o erogati possono essere, concessi o confermati in capo agli eredi nel rispetto delle finalità e degli obiettivi dell'incentivo o del contributo.>>.

Nota di commento: modifiche atte a eliminare le criticità legate ai tempi per la concessione ed erogazione dei contributi.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (108 bis.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 108 è inserito il seguente:

<<Art. 108 bis

(Modifica alla tabella Q riferita all'articolo 9 della legge regionale 16/2023)

1. Alla tabella Q riferita all'articolo 9, comma 91, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), l'intervento n. 38 avente ad oggetto: <<Lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'esistente scuola primaria "G. Galilei" di Mossa al fine della rispondenza ai criteri di efficienza energetica, salubrità e comfort indoor, facilità di manutenzione e utilizzo>> è sostituito dal seguente: <<Lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'edificio ubicato in via XXIV Maggio con destinazione ad uso polifunzionale al fine della rispondenza ai criteri di efficienza energetica, salubrità e comfort indoor, facilità di manutenzione e utilizzo>>.

2. Per la finalità di cui all'articolo 9, comma 91, della legge regionale 16/2023, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.>>.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (108 ter.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 108 bis è inserito il seguente:

<<Art. 108 ter

(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 16/2023)

1. Al comma 48 dell'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024) dopo le parole: <<Pontebba per>> sono aggiunte le seguenti: <<l'acquisto e per>>.

2. Per la finalità di cui all'articolo 10, comma 48, della legge regionale 16/2023, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia

abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.>>.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (108 quater.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 108 ter è inserito il seguente:

<<Art. 108 quater

(Proroga termine rendicontazione fondo sicurezza anno 2022)

1. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione da parte degli enti locali delle spese sostenute con i finanziamenti già concessi nell'annualità 2022, in applicazione del decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2019, n. 127 (Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del fondo per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi, ai sensi dell'articolo 4 ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e dell'articolo 10, commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019)) è prorogato al 31 dicembre 2024.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (108 quinquies.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 108 quater è inserito il seguente:

<<Art. 108 quinquies

(Rendicontazioni fondo sicurezza anno 2019)

1. Sono ammesse le rendicontazioni delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, presentate dagli enti locali entro la data di entrata in vigore della presente legge, a valere sui finanziamenti concessi nell'annualità 2019, in attuazione del decreto del Presidente della Regione del 30 luglio 2019, n. 127 (Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del fondo per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi, ai sensi dell'articolo 4 ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e dell'articolo 10, commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019)).>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (108 sexies.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 108 quinquies è inserito il seguente:

<<Art. 108 sexies

(Rendicontazioni Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata anno 2021)

1. Sono ammesse le rendicontazioni delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, presentate dagli enti locali entro la data di entrata in vigore della presente legge, a valere sui finanziamenti già concessi nell'annualità 2021, in attuazione della Sezione IV del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata, approvato con la deliberazione della Giunta regionale 22 ottobre 2021, n. 1623.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (108 septies.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 108 sexies è inserito il seguente:

<<Art. 108 septies

(Modifica all'articolo 28 della legge regionale 18/2016)

1. Al comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), dopo le parole: <<personale assegnato da altre amministrazioni del Comparto unico>> sono aggiunte le seguenti: <<o da altre amministrazioni pubbliche>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

MIANI, CALLIGARIS, GHERSINICH, BALLOCH, BASSO, BERNARDIS, BOLZONELLO, BUDAI, BULLIAN, BUNA, CABIBBO, CAPOZZI, CARLI, CELOTTI, CONFICONI, COSOLINI, DI BERT, FASIOLO, FERRARI, GIACOMELLI, GRILLI, HONSELL, LIGUORI, LIRUTTI, LOBIANCO, MARTINES, MASSOLINO, MAURMAIR, MAZZOLINI, MENTIL, MORANDINI, MORETTI, MORETUZZO, NOVELLI, PELLEGRINO, PISANI, POLESELLO, POZZO, PUTTO, RUSSO, SPAGNOLO, TRELEANI,

Emendamento aggiuntivo (108 octies.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 108 septies è aggiunto il seguente:

<<Art. 108 octies

(Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini)

1. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 maggio 2022, n. 6 (Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini) è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 (S/..., cap. nuova istituzione)

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 (S/970090).>>.

Nota tecnica: La norma propone un finanziamento per la Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini.

CALLIGARIS, DI BERT, GIACOMELLI, CABIBBO, MAURMAIR

Subemendamento modificativo (108 novies.0.1) **DECADUTO**

1. Al comma 1 dell'emendamento 108 novies.1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

<<e bis) al comma 3 la lettera h) è sostituita dalla seguente:

<<h) promuove azioni di sensibilizzazione sulle tematiche di proprio interesse.>>.>>.

Nota tecnica: Il subemendamento con la sostituzione della lettera h) amplia le possibilità di discussione in seno alla Commissione.

Nota finanziaria: L'emendamento è a carattere normativo e non comporta oneri per il bilancio della Regione.

CALLIGARIS, DI BERT, GIACOMELLI, CABIBBO

Emendamento aggiuntivo (108 novies.1) **STRALCIATO**

1. Dopo l'articolo 108 octies del DDL 18 è inserito il seguente:

<<Art. 108 novies

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 23/1990)

1. All'Articolo 2 (Funzioni) della Legge regionale 23/1990 recante (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna) sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. La Commissione nell'autonomo svolgimento delle proprie funzioni consulta, a propria discrezione, ogni espressione della società civile e mantiene rapporti con organi consultivi dello Stato e delle altre Regioni aventi le medesime finalità istituzionali, con gli altri organi di garanzia regionali e locali nonché con le istituzioni pubbliche della regione.>>.

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

<<2 bis. Il Presidente della Commissione rappresenta la Commissione medesima negli organismi di coordinamento delle commissioni di parità, operanti a livello nazionale.>>;

c) al comma 3 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

<<c) formula osservazioni e indicazioni al Consiglio e alla Giunta regionale per l'adeguamento della legislazione regionale;>>;

d) al comma 3 la lettera f) è sostituita dalla seguente:

<<f) vigila sul rispetto della disciplina in materia di parità di genere e pari opportunità nelle nomine di competenza della Regione in enti ed istituti pubblici, anche economici.>>;

e) al comma 3 la lettera g) è sostituita dalla seguente:

<<g) predisporre annualmente il programma di intervento volto a promuovere e sostenere progetti e iniziative di <<azioni positive>>, tesi ad espandere l'accesso al lavoro, i percorsi di carriera e ad incrementare le opportunità di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale delle donne, da finanziare ai sensi dell'art. 3, comma 9.>>;

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. La Commissione invia annualmente al Consiglio regionale, alla Giunta regionale e alle componenti dell'Assemblea regionale, una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi delle pari opportunità.>>.>>.

Nota tecnica: Il testo amplia i possibili interlocutori da sentire da parte della Commissione e delega il Presidente della Commissione quale rappresentante della stessa.

Le modifiche al comma 3 rendono più preciso il suo contenuto normativo, quelle della lettera f) vengono adeguate alle esigenze odierne della commissione, la lettera g) precisa meglio l'intenzione giuridica della norma, la lettera h) amplia le possibilità di discussione in seno alla Commissione.

Il comma 6 viene modificato in modo da poter ampliare gli argomenti trattati nella relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi delle pari opportunità.

Nota finanziaria: L'emendamento è a carattere normativo e non comporta oneri per il bilancio della Regione.

CALLIGARIS, DI BERT, GIACOMELLI, CABIBBO

Emendamento aggiuntivo (108 decies.1) **STRALCIATO**

1. Dopo l'articolo 108 novies del DDL 18 è inserito il seguente:

<<Art. 108 decies

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 23/1990)

All'Articolo 3 (Strumenti e strutture operative) della Legge regionale 23/1990 recante (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. Ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 2 comma 3, lettere d) ed e), il Consiglio regionale e la Giunta regionale curano la trasmissione degli atti alla Commissione.>>;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. Il parere sugli atti di cui all'art. 2, comma 3, lettere d) ed e) deve essere espresso entro quindici giorni dalla ricezione dell'atto e comunque nei diversi termini previsti dalla programmazione consiliare. Ove il parere non sia reso entro il suddetto termine, si prescinde dal parere stesso.>>;

c) dopo il comma 6 viene aggiunto il comma 6 bis:

<<6 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2, comma 3, lettera f) la Giunta Regionale e il Consiglio Regionale informano costantemente la Commissione circa le posizioni disponibili e le modalità adottate per l'individuazione delle candidature; al termine del procedimento di nomina o designazione trasmettono alla Commissione il provvedimento adottato, unitamente al curriculum vitae dei candidati esaminati.>>;

d) il comma 7 è abrogato;

e) il comma 8 è abrogato;

f) il comma 9 è sostituito dal seguente:

<<9. L'Amministrazione regionale disciplina con apposito Regolamento, adottato previo parere favorevole della Commissione, la concessione di contributi volti a sostenere le <<azioni positive>> di cui all'articolo 2, comma 3, lettera g) e le azioni di sensibilizzazione cui all'art. 2, comma 3, lettera h).>>.>>.

Nota tecnica

Le modifiche normative hanno il fine di aggiornare la Legge regionale 23/1990 e rendere più agevole la sua applicazione, preservandone al contempo la ratio originaria.

Nota finanziaria: L'emendamento è a carattere normativo e non comporta oneri per il bilancio della Regione.

PELLEGRINO, HONSELL, CAPOZZI, FASIOLO, CELOTTI

Subemendamento all'emendamento 108 undecies.1 (108 undecies.0.1) **DECADUTO**

1. All'emendamento che istituisce l'art.108 undecies, intervenendo sull'art. 4 (Composizione e nomina della Commissione) della Legge regionale 23/1990 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna) vanno apportate le seguenti modifiche:

Alla lettera a) le parole <<12 commissarie/i rappresentative/i>> vanno sostituite con le seguenti: <<12 commissarie rappresentative>>.

Alla lettera b) le parole <<2. I componenti di cui al comma 1 sono eletti con voto limitato dal Consiglio regionale tra candidate e candidati>> vanno sostituite con le seguenti:

<<2. Le componenti di cui al comma 1 sono elette con voto limitato dal Consiglio regionale tra le candidate.>>.

Alla lettera d) le parole <<4. Fanno parte, altresì della Commissione 3 Consiglieri regionali in carica, con voto consultivo, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a uno.>> vanno sostituite con le seguenti:

<<4. Fanno parte, altresì, di diritto della Commissione, con voto consultivo, le Consiglieri regionali in carica e un rappresentante dei Consiglieri regionali in carica, eletto dal Consiglio regionale con voto limitato a 1.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

CALLIGARIS, DI BERT, GIACOMELLI, CABIBBO

Emendamento aggiuntivo (108 undecies.1) **STRALCIATO**

1. Dopo l'articolo 108 decies del DDL 18 è inserito il seguente:

<<Art. 108 undecies

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 23/1990)

1. All'Articolo 4 (Composizione e nomina della Commissione) della Legge regionale 23/1990 recante (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. La Commissione è composta da:

12 commissarie/i rappresentative/i dei movimenti e delle associazioni che si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale e da esperte/i che abbiano in questo campo riconosciuta esperienza e competenza nei diversi aspetti e profili d'interesse per i lavori della Commissione.>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. I componenti di cui al comma 1 sono eletti con voto limitato dal Consiglio Regionale tra candidate e candidati che a seguito di avviso pubblico facciano pervenire la propria candidatura; tutte le candidature debbono essere accompagnate da curriculum vitae e da succinta motivazione. Le candidature possono essere altresì essere supportate da una o più lettere di presentazione di associazioni o organizzazioni che si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale di riconosciuta rappresentatività regionale nonché di organizzazioni datoriali e sindacali

rappresentative a livello regionale.>>;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Nessun sesso può essere rappresentato in misura inferiore al 30 per cento.>>;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Fanno parte, altresì, della Commissione 3 Consiglieri regionali in carica, con voto consultivo, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a uno.>>;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. La struttura regionale competente in materia di pari opportunità provvede alla pubblicazione dell'avviso pubblico di cui al comma 2, raccoglie le candidature, ne verifica l'ammissibilità e le trasmette al Consiglio Regionale. Il Consiglio Regionale elegge i componenti della Commissione con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 4 entro i successivi 60 giorni. Il Presidente della Regione provvede alla costituzione della Commissione entro i successivi 30 giorni.>>>>.

Nota tecnica: Le modifiche normative hanno il fine di aggiornare la Legge regionale 23/1990 e rendere più agevole la sua applicazione, preservandone al contempo la ratio originaria.

Nota finanziaria: L'emendamento è a carattere normativo e non comporta oneri per il bilancio della Regione.

PELLEGRINO, HONSELL, CAPOZZI, FASIOLO, CELOTTI

Subemendamento all'emendamento 108 duodecies.1 (108 duodecies.0.1) **DECADUTO**

All'emendamento 108 duodecies vengono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 1 va aggiunta la lettera

<<a ante) dirigenti e dipendenti degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominati sulla base di un rapporto di natura fiduciaria.>>.

Al comma 1, le lettere a) e b) vanno modificate come segue:

<<a) consigliere regionale, comunale e consigliere elettivo di altri enti locali;

b) assessore regionale, comunale e di altro ente locale>>.

Nota: Il subemendamento proposto, intervenendo sull'art. 4 bis della legge regionale 23/1990 (Composizione e nomina della Commissione) va considerato quale aggiornamento necessario a risolvere i dubbi interpretativi sulla composizione della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.

Il presente emendamento non comporta minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

CALLIGARIS, DI BERT, GIACOMELLI, CABIBBO

Emendamento aggiuntivo (108 duodecies.1) **STRALCIATO**

1. Dopo l'articolo 108 undecies del DDL 18 è inserito il seguente:

<<Art. 108 duodecies

(Inserimento dell'articolo 4 bis alla legge regionale 23/1990)

1. Dopo l'Articolo 4 (Composizione e nomina della Commissione) della Legge regionale 23/1990 recante (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.) viene inserito il seguente articolo:

<<Art. 4 bis

(Incompatibilità e ineleggibilità)

1. Fatto salvo quanto disposto al comma 4 dell'art. 4, della Commissione non possono far parte coloro che ricoprono la carica di:

a) consigliere regionale e comunale;

b) assessore regionale e comunale;

2. Sono fatte salve le altre cause di ineleggibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi previste dalle vigenti norme statali e regionali.>>>>.

Nota tecnica: Le modifiche normative hanno il fine di aggiornare la Legge regionale 23/1990 in materia di incompatibilità e ineleggibilità, preservandone al contempo la ratio originaria.

Nota finanziaria: L'emendamento è a carattere normativo e non comporta oneri per il bilancio della Regione.

CALLIGARIS, DI BERT, GIACOMELLI, CABIBBO

Emendamento aggiuntivo (108 terdecies.1) **STRALCIATO**

1. Dopo l'articolo 108 duodecies del DDL 18 è inserito il seguente:

<<Art. 108 terdecies

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 23/1990)

1 All'Articolo 6 (Presidenza e funzionamento della Commissione) della Legge regionale 23 1990 recante (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.) vengono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 bis è abrogato.>>.

Nota tecnica: Le modifiche normative hanno il fine di aggiornare la Legge regionale 23 1990, preservandone al contempo la ratio originaria.

Nota finanziaria: L'emendamento è a carattere normativo e non comporta oneri per il bilancio della Regione.

CALLIGARIS, DI BERT, GIACOMELLI, CABIBBO

Emendamento aggiuntivo (108 quaterdecies.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 108 terdecies del DDL 18 è inserito il seguente:

<<Art. 108 quaterdecies

(Modalità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali di garanzia e dell'Osservatorio regionale antimafia)

1. Gli organi collegiali di garanzia e l'Osservatorio regionale antimafia operanti presso il Consiglio regionale sono autorizzati a prevedere nel proprio regolamento di funzionamento la possibilità di effettuare, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), le sedute in modalità telematica come definita dal comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 3/2020.>>

Nota tecnica: Gli organi collegiali di garanzia e l'Osservatorio regionale antimafia hanno espresso l'interesse a mantenere la possibilità di organizzare le proprie sedute anche in modalità telematica per agevolare la partecipazione di tutti i componenti alle sedute, specialmente qualora vi possano essere difficoltà nel garantire la presenza a causa di impegni di lavoro in sede diversa da quella della seduta.

La modalità telematica è stata del resto ampiamente utilizzata nel periodo di emergenza epidemiologica collegata al Covid 19 e non sono state rilevate criticità, anzi è stata ritenuta una modalità efficace ed efficiente che ha peraltro consentito anche un risparmio di spesa per il Consiglio regionale sui rimborsi spese eventualmente spettanti ai componenti, se previsti dalla normativa regionale di riferimento.

Nota finanziaria: L'emendamento è a carattere normativo e non comporta oneri per il bilancio della Regione.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (108 quinquiesdecies.1) **INAMMISSIBILE**

1. Dopo l'articolo 108 è inserito il seguente

<<Art. 108 bis

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 17/2007)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 (Organizzazione e funzionamento del Consiglio regionale) della legge regionale 17/2007 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia) è aggiunto il seguente:

<<4 bis. I componenti dell'Ufficio di Presidenza che cessano di far parte del Gruppo al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi consiliari.>>.>>.

Nota: tale norma introduce una forma di sanzione nei confronti di quei consiglieri che decidono di cambiare gruppo consiliare nel corso della legislatura ed è ispirata a norme già introdotte nel regolamento del Senato della Repubblica nel 2017 e poi rinforzate con successive modifiche approvate nel 2022, stabilisce che i consiglieri regionali che lasciano il gruppo consiliare a cui appartenevano al momento della loro elezione devono decadere dagli eventuali incarichi a cui sono stati eletti eventuali incarichi a cui sono stati eletti in Ufficio di presidenza dell'Assemblea consiliare.
Il presente emendamento non comporta minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (108 sexiesdecies.1) **INAMMISSIBILE**

1. Dopo l'articolo 108 è inserito il seguente

<<Art. 108 sexiesdecies

(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 17/2007)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 (commissioni consiliari) della legge regionale 17/2007 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia) è aggiunto il seguente:

<<3 bis. Il Presidente e i Vicepresidenti di commissione che cessano di far parte del Gruppo al quale appartenevano al momento della nomina decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi consiliari.>>.>>.

Nota: tale norma introduce una forma di sanzione nei confronti di quei consiglieri che decidono di cambiare gruppo consiliare nel corso della legislatura ed è ispirata a norme già introdotte nel regolamento del Senato della Repubblica nel 2017 e poi rinforzate con successive modifiche approvate nel 2022, stabilisce che i consiglieri regionali che lasciano il gruppo consiliare a cui appartenevano al momento della loro elezione devono decadere dagli eventuali incarichi a cui sono stati eletti all'interno delle commissioni consiliari permanenti.

Il presente emendamento non comporta minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (108 septiesdecies.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 108 sexiesdecies è aggiunto il seguente:

<<Art. 108 septiesdecies.1

(Anticipazione finanziaria al Comune di Terzo di Aquileia)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare al Comune di Terzo di Aquileia una somma in relazione al contributo concesso con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 dicembre 2017, n. 1007 ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e non ancora pagato, per la copertura degli interventi ivi previsti, nei limiti dell'importo di 500.000 euro.

2. Il Comune è obbligato a restituire all'Amministrazione regionale le somme di cui al comma 1 entro il 31 dicembre dell'esercizio in cui il contributo statale viene pagato e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2025.

3. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa e contestualmente liquidata in un'unica soluzione, previa presentazione della domanda alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2024 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

6. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 2, previste in 500.000 euro di euro per l'anno 2025,

affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026.>>.

CALLIGARIS, DI BERT, GIACOMELLI, CABIBBO

Emendamento modificativo (Rubrica Capo VIII.1) **APPROVATO**

Al capo VIII la rubrica <<Disposizioni in materia di autonomie locali e sicurezza>> viene modificata in <<Disposizioni in materia di autonomie locali e sicurezza, organi di garanzia e funzione pubblica>>.

Nota tecnica: La rubrica viene modificata per indicare anche le altre materie che il Capo VIII contiene a seguito di proposte emendative.

Nota finanziaria: L'emendamento è a carattere normativo e non comporta oneri per il bilancio della Regione.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (111 bis.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 111 è inserito il seguente:

<<Art. 111 bis

(Integrazione delle competenze del COSEF in materia di viabilità)

1. Con riferimento alla strada SR80UD, limitatamente al tratto ricadente all'interno del perimetro del Consorzio di sviluppo economico del Friuli (COSEF), le funzioni in materia di viabilità di competenza dell'EDR di Udine e, in particolare, quelle di progettazione, di realizzazione, di espropriazione, di manutenzione, gestione e vigilanza, sono esercitate dal COSEF medesimo.

2. Alle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 provvede il COSEF con risorse proprie.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

HONSELL

Emendamento soppressivo (112.1) **RITIRATO**

L'articolo 112 è soppresso.

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.

MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI, BULLIAN

Emendamento modificativo (115.1) **RITIRATO**

1. Al comma 1 dell'articolo 6 ter della legge regionale 57/1971 come introdotto dall'articolo 115 è apportata la seguente modifica: dopo le parole <<I beni immobili regionali>> sono aggiunte le seguenti <<ad esclusione dei terreni agricoli>>.

Nota: il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

HONSELL, PELLEGRINO, PISANI

Emendamento modificativo (115.2) **APPROVATO**

Al comma 1 dell'articolo 6 ter della legge regionale 57/1971, così come inserito dall'articolo 115 del presente Disegno di Legge, le parole <<previamente individuati con deliberazione di Giunta regionale>> sono sostituite dalle presenti <<individuati attraverso apposito Regolamento predisposto dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente>>.

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.

PISANI, MORETTI

Emendamento modificativo (115.3) **RITIRATO**

Al comma 1 dell'articolo 6 ter della legge regionale 57/1971, come inserito dalla presente legge, dopo le parole <<Giunta regionale>> sono aggiunte le seguenti: <<e previo parere della competente

Commissione consiliare>>.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.

PELLEGRINO, CAPOZZI

Emendamento aggiuntivo (115.4) **RITIRATO**

1. Nell'articolo 6 ter (Beni immobili in zone svantaggiate), le parole <<previamente individuati con deliberazione di Giunta regionale>> sono inserite le seguenti: <<sulla base di un apposito Regolamento regionale>>.

Nota: L'art.6 ter della legge regionale 57/1971, introdotto dall'art. 115 del ddl 18, in seguito all'emendamento proposto è il seguente: 1. I beni immobili regionali ubicati in zone classificate di svantaggio socioeconomico ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), nonché in ulteriori luoghi che presentano particolari criticità nello scenario immobiliare locale, previamente individuati con deliberazione di Giunta regionale sulla base di un apposito Regolamento regionale, possono essere posti in vendita al loro valore catastale. Per gli immobili la cui rendita catastale è pari a zero, è fissato un valore minimo di vendita pari al 60% del valore di mercato.

Il presente emendamento non comporta minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento all'art. 118.1 (118.0.1) **APPROVATO**

1. Prima del comma 1 dell'articolo 118 è inserito il seguente:

<<1 ante. La rubrica dell'articolo 9 bis 1 della legge regionale 57/1971 è sostituita dalla seguente:

<<Disciplina applicabile ai soggetti di cui all'articolo 5 comma 1>>.>>.

Non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (118.1) **APPROVATO**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 118 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Al comma 1 dell'articolo 9 bis 1 della legge regionale 57/1971 le parole <<agli enti locali>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai soggetti di cui all'articolo 5 comma 1>>.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (121.1) **APPROVATO**

1. Il comma 1 dell'articolo 121 è sostituito dal seguente:

<<1. Al comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 26/2014 le parole <<per l'acquisizione di servizi e forniture>> sono sostituite dalle seguenti: <<per gli acquisti>>.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

CARLI, MORETTI, MARTINES, FASIOLO, MENTIL, CONFICONI, COSOLINI

Emendamento soppressivo (127.1) **NON APPROVATO**

L'articolo 127 è abrogato.

Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.

CARLI, MORETTI, MARTINES, FASIOLO, MENTIL, CONFICONI, COSOLINI

Emendamento soppressivo (128.1) **NON APPROVATO**

L'articolo 128 è abrogato.

Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.

CARLI, MORETTI, MARTINES, FASIOLO, MENTIL, CONFICONI, COSOLINI

Emendamento soppressivo (129.1) **NON APPROVATO**

L'articolo 129 è abrogato.

Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.

CARLI, MORETTI, MARTINES, FASIOLO, MENTIL, CONFICONI, COSOLINI

Emendamento soppressivo (130.1) **NON APPROVATO**

L'articolo 130 è abrogato.

Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.

CARLI, MORETTI, MARTINES, FASIOLO, MENTIL, CONFICONI, COSOLINI

Emendamento soppressivo (131.1) **NON APPROVATO**

L'articolo 131 è abrogato.

Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.

CARLI, MORETTI, MARTINES, FASIOLO, MENTIL, CONFICONI, COSOLINI

Emendamento soppressivo (132.1) **NON APPROVATO**

L'articolo 132 è abrogato.

Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.

HONSELL

Emendamento modificativo (132.2) **NON APPROVATO**

Al comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale 3/2021, così come sostituito dal comma 1, lettera a) dell'articolo 132 del presente Disegno di Legge, dopo le parole <<in accordo con le strutture regionali competenti in materia di ambiente e telecomunicazioni>> sono aggiunte le seguenti: <<, sentita la Commissione consiliare competente>>.

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (132 bis.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 132 è inserito il seguente:

<<Art. 132 bis

(Modifica all'articolo 33 della legge regionale 3/2011)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 3/2011 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. Qualora al soggetto realizzatore, considerandosi come tale anche l'affidatario di delegazione amministrativa, sia affidata anche la gestione dell'infrastruttura per telecomunicazioni costruita, esso redige e sottoscrive con firma digitale un documento informatico avente i contenuti sostanziali del verbale di consegna di cui al precedente comma 3. Tale documento, conforme alle previsioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), di seguito CAD, è inviato tramite posta elettronica certificata, assieme agli eventuali atti a corredo, ai soggetti titolati a sottoscrivere il verbale cartaceo, che appongono ciascuno la propria firma digitale. Il documento informatico così sottoscritto tiene luogo del verbale in forma cartacea ed esplica la propria efficacia dall'apposizione dell'ultima firma.>>.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

CARLI, MORETTI, MARTINES, FASIOLO, MENTIL, CONFICONI, COSOLINI

Emendamento soppressivo (133.1) **NON APPROVATO**

L'articolo 133 è abrogato.

Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.

CAPOZZIEmendamento modificativo (Capo X.1) **RITIRATO**

1. Il Capo X è abrogato

Nota: Il presente emendamento non comporta minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

MORETTI, MARTINES, FASIOLO, MENTIL, CELOTTI, COSOLINIEmendamento modificativo (135.1) **RITIRATO**

Al comma 1 dopo il comma 2 bis è aggiunto il seguente:

<<2 ter. La procedura per lo smistamento e gestione delle richieste alla SOR di cui al comma 2 bis è definita previa intesa con la Direzione regionale FVG del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALEEmendamento aggiuntivo (136 bis.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 136 è inserito il seguente:

<<Art. 136 bis

(Altre disposizioni in materia di Protezione civile)

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 37, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) è autorizzata la spesa complessiva di 1.757.200 euro per le annualità dal 2027 al 2034, suddivisa in ragione di 525.200 euro per l'anno 2027, di 356.000 euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030 e di 41.000 euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034, a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 e successive annualità. (S/4205 - S/4206 - S/4207 - S/4214 - S/4230 - S/4285 - S/14826).

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 50 (Debito pubblico) - Programma n. 1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 e successive annualità. (S/1568).>>.

GIUNTA REGIONALEEmendamento aggiuntivo (138 bis.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 138 è inserito il seguente:

<<Art. 138 bis

(Disposizioni intersettoriali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico gli oneri sostenuti dal personale regionale che non abbia potuto giovare della tutela legale preventiva, per la difesa nel procedimento penale, anche in deroga ai limiti di spesa previsti dal comma 1 dell'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), qualora il procedimento penale, conclusosi con sentenza irrevocabile di assoluzione, sia stato promosso in relazione a fatti o atti direttamente connessi e conseguenti all'adempimento di un dovere, a cui il dipendente non poteva sottrarsi e, per la natura dei reati contestati, non sussista un conflitto di interessi ex ante con l'Ente.

2. Per le finalità dell'articolo 151 della legge regionale 53/1981 e per gli effetti previsti dal disposto di cui al comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi Istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 (capitolo 1916/S).>>.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (139 bis.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 139 è inserito il seguente:

<<Art. 139 bis

(Servizi di traduzione e interpretariato)

1. Per la finalità di cui all'articolo 42, comma 2 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 (Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali) e al fine di assicurare la cura dei servizi di traduzione e interpretariato della Giunta regionale nell'esercizio delle funzioni istituzionali, anche in relazione allo svolgimento del G7 Istruzione previsto a Trieste dal 27 al 29 giugno 2024, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (cap. 1562/S)
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno sull'anno 2024 dell'importo di 40.000 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (cap. 60006/S).>>.

MORETTI, FASIOLO, MENTIL, COSOLINI

Emendamento soppressivo (140.1) **NON APPROVATO**

All'articolo 140 la lett. a) del comma 1 e i commi 2 e 3 sono abrogati.

Nota: il presente emendamento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.

CELOTTI, MARTINES, FASIOLO, POZZO, MENTIL, MORETTI

Emendamento aggiuntivo (140 bis.1) **RITIRATO**

Dopo l'articolo 108 è aggiunto il seguente nuovo articolo:

<<Art. 140 bis

1. La Regione, nell'ambito della contrattazione collettiva del Comparto unico relativa al triennio 2022-2024 per il personale non dirigente, è autorizzata a chiedere la modifica dell'art. 10, comma 1, ultimo periodo, del Contratto collettivo di Comparto del personale non dirigente Triennio normativo ed economico 2019-2021 sottoscritto il 19 luglio 2023, proponendo che la locuzione <<Possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato nella corrispondente categoria presso altra amministrazione pubblica.>> sia sostituita da <<Il periodo di prova dei dipendenti che lo abbiano già superato nella corrispondente categoria presso altra amministrazione pubblica può essere ridotto o annullato.>>.

Nota: l'emendamento propone di modificare in contrattazione del nuovo CCRL 2022-24 la modifica della fattispecie dell'esonero del periodo di prova, introducendo la possibilità di mantenerlo per l'amministrazione che assume, anche se in forma ridotta. Questo permetterebbe da un lato di mantenere cautelativamente la possibilità di recedere dall'assunzione, però con un periodo ridotto rispetto ai sei mesi previsti per le categorie C e D (e simili per polizia locale e area forestale). La riduzione del periodo di prova permetterebbe all'amministrazione cedente di avviare prima le procedure di sostituzione, posto che difficilmente va in porto una selezione per un tempo determinato sub iudice rispetto al periodo di prova del sostituito in altro ente.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (140 ter.1) **APPROVATO**

1. Al Capo XI "Disposizioni intersettoriali e contabili", dopo l'articolo 141 bis inserito il seguente:

<<Art. 140 ter

(Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 21/2007)

1. Al comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale a agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di

programmazione finanziaria e di contabilità regionale), dopo le parole <<prima dell'esecuzione del contratto,>> sono aggiunte le seguenti <<Nei casi di somma urgenza l'impegno di spesa è assunto entro trenta giorni dalla ricezione da parte della stazione appaltante della perizia giustificativa delle prestazioni richieste.>>.>>.

Nota: La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (141.1) **APPROVATO**

Nell'articolo 141 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

<<5 bis. Per le finalità previste dal comma 1, riga 3 della Tabella A è autorizzata la spesa di 3.470,90 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (NI S/68808)

5 ter. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 bis si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/4730).

5 quater. Per le finalità previste dal comma 1, riga 4 della Tabella A è autorizzata la spesa di 2.856,10 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (NI S/68809)

5 quinquies. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 quater si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/1463)>>.

b) nell'Allegato Tabella A, riferita all'articolo 141, comma 1, dopo la stringa 2 sono aggiunte le seguenti e l'importo totale è conseguentemente modificato:

n.	Direzione centrale o struttura equiparata	Tipologia di DFB art. 73, comma 1, D.lgs. 118/2011 lettera:	Creditore	Oggetto della spesa	Importo 2024	Missione	Progr.	Titolo
3	Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità	e)	Springer Nature Customer Service Center GmbH	Pubblicazione articolo sulla rivista online in data 11/12/2023	3.470,90	1	3	1
4	Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi	e)	L.S.	2/12 dell'importo annuale di cui al contratto di locazione n. 455/DEM.LOC del 10/02/2006	2.856,10	1	3	1

	Importo totale				97.966,46			
--	----------------	--	--	--	-----------	--	--	--

BOLZONELLO, BERNARDIS, POLESELLO, DI BERT, MORANDINI, LIRUTTI

Emendamento aggiuntivo (141 bis.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 141 è inserito il seguente:

<<Art. 141 bis

(Riconoscimento spese ammissibili nell'ambito dell'erogazione a saldo del finanziamento di spese di investimento ai proprietari privati degli edifici contenenti plessi scolastici paritari ai sensi dell'articolo 6, commi 42 e seguenti della legge regionale 26/2020 (Legge di stabilità 2021))

1. Al fine di consentire la celere conclusione dei lavori per garantire l'utilizzo degli edifici contenenti plessi scolastici paritari entro l'inizio dell'anno scolastico 2024/2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad ammettere a rendiconto, nell'ambito della spesa ritenuta ammissibile, anche la spesa sostenuta per la fidejussione bancaria o assicurativa, nei limiti dell'importo massimo di 5.000 euro, a vantaggio dei soggetti privati ammessi al finanziamento con decreto n. 4726/TERINF del 12 novembre 2021 di approvazione della graduatoria e successivi decreti di scorrimento n. 2699/GRFVG del 23 maggio 2022 e n. 11785/GRFVG del 5 settembre 2022, consentendo agli stessi di operare in deroga alle condizioni di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 13, comma 2 del Bando approvato con decreto n. 2680/TERINF del 15.06.2021.>>.

Nota a commento: Anche alla luce della finalità dell'articolo 6, commi 42 e seguenti della legge regionale 26/2020, con il presente emendamento si intende promuovere condizioni di sicurezza e adeguatezza alla funzione didattica degli ambienti di apprendimento degli edifici utilizzati come istituti scolastici paritari riconosciuti ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), o con l'equipollenza dei titoli di studio ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado): la disposizione mira a garantire ai soggetti privati di poter concludere celermente i lavori avviati e poter attivare le attività sin dall'a.s. 2024/2025, sostenendo le spese connesse alla necessità di pervenire - per il 50% della spesa da sostenersi - alla stipula di fidejussioni bancarie e/o assicurative e così evitando il ricorso ad onerosi finanziamenti da parte del sistema creditizio.

Il celere completamento dei lavori da parte delle ditte incaricate, agevolato dalla tempestiva disponibilità delle risorse finanziarie per il pagamento dovuto alle stesse, consente alle strutture di non accollarsi più gli oneri per l'utilizzo temporaneo di altre strutture, prontamente rientrando nel possesso di una sede di proprietà ammodernata ed adeguata all'uso.

Si precisa che i lavori finanziati si riferiscono ad interventi di adeguamento o miglioramento sismico, di rafforzamento locale, opere per il superamento di barriere architettoniche, messa a norma degli impianti elettrici e sanitari o per l'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi e l'efficientamento energetico. L'emendamento, pertanto, deroga per la liquidazione del saldo a quanto disposto dall'art. 13 comma 2 del Bando ("la somma rimanente è erogata a presentazione della documentazione prevista per la rendicontazione") per il finanziamento di spese di investimento ai proprietari degli edifici contenenti plessi scolastici paritari (rif.: articolo 6, commi 42 e seguenti della legge regionale 26/2020 (Legge di stabilità 2021) e DPR. 86/Pres./2021, approvato con decreto n. 2680/TERINF del 15.06.2021, che richiama l'art. 60, comma 1 della legge regionale 14/2002).

Si precisa che le somme necessarie al pagamento dei finanziamenti concessi ai beneficiari ammessi sono già allocate nei bilanci 2022, 2023 e 2024.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.